SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 485.

Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a rendere meno gravosi per i bilanci delle società sportive gli effetti di recenti decisioni comunitarie sui trasferimenti degli atleti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Premio di addestramento e formazione tecnica)*. — *1.* Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.».

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

Art. 3.

1. All'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore.

Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12.

Le società appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996.».

Art. 4.

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale.»;

b) il secondo comma è soppresso;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, non costituisce sollecitazione del pubblico risparmio il collocamento di azioni e di altri valori mobiliari effettuato dalle società sportive professionistiche tra persone fisiche o giuridiche per importi unitari non superiori a dieci milioni di lire.».

2. L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi)*. — Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte a controlli sulla gestione amministrativa, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, da parte delle federazioni sportive nazionali, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati.».

3. L'articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Potere di denuncia al tribunale)*. — Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle società di cui all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0513

DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 486.

Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento ambientale delle aree industriali di Bagnoli e di Sesto San Giovanni;

Considerato che con la cessazione dell'attività già svolta dall'ETERNIT, in attuazione delle decisioni CECA 89/218 e 94/259, l'intervento relativo all'area di Bagnoli riveste carattere di priorità per l'elevato rischio ambientale e la grave crisi produttiva ed occupazionale della citata area, come rilevato nei protocolli di intesa del 5 novembre 1993 e 9 marzo 1994 sottoscritti dai Ministri interessati, dal presidente della regione Campania, dal comune di Napoli e dall'IRI;

Considerato che analoghe esigenze di intervento urgente presenta l'area industriale di Sesto San Giovanni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati di società del Gruppo, sulla base del progetto del «Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli» di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, che saranno gestite secondo le modalità definite dal progetto di cui alla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1994, viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994, nonché, nel limite massimo di ventidue unità, il personale addetto prima del 14 giugno 1988 ad attività di servizio e manutenzione, identificato da apposita documentazione contrattuale, nello stabilimento dell'ILVA di Bagnoli. Entrambe le categorie di personale verranno utilizzate attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle società partecipate di cui al comma 1, ovvero di società partecipate di nuova costituzione.

3. In attuazione dell'accordo di programma in ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi ed alle modalità di erogazione, sottoscritto in data 30 marzo 1996, tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del tesoro, la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli e l'IRI, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI dei seguenti importi:

a) lire 171.540 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferiti alla regione Campania;

b) lire 85.000 milioni a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7099 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;

c) lire 5.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

4. Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Il Comitato risponderà del suo operato direttamente al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Compete al Comitato la nomina di una commissione, costituita da sette esperti, per il controllo ed il monitoraggio delle attività di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. Al fine di consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica, la commissione per il controllo ed il monitoraggio realizzerà e diffonderà, periodicamente, dati informativi di facile comprensione tali da permettere alle richieste che possono pervenire dalle associazioni ambientaliste, con finalità sociali o locali, di esprimersi ed essere accolte. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare. Le indennità spettanti al Comitato ed alla commissione sono determinate, sulla base della rilevanza e delle responsabilità connesse all'espletamento delle funzioni, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma fanno carico alle complessive risorse destinate all'attuazione del progetto di cui al comma 1.

5. In caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.

6. Nel caso di cessione totale o parziale delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1, il comune di Napoli, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Per tali finalità l'IRI e/o le società del gruppo, con le altre società operanti nel territorio oggetto della bonifica, qualora intendano alienare a terzi le aree interessate, debbono notificare al comune di Napoli e agli altri enti pubblici territoriali la proposta di alienazione indicando il prezzo di vendita.

7. Il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 6, entro sei mesi dall'avvenuta notifica, possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari alla differenza tra il prezzo complessivo richiesto per la vendita ed il plusvalore acquisito dalle aree a seguito degli interventi di risanamento ambientale di cui al presente decreto. Nella determinazione del plusvalore si dovrà tener conto non solo dei miglioramenti conseguenti alla bonifica ma anche della utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione, nonché dell'aumento di valore derivante dalla realizzazione nella stessa zona di opere di urbanizzazione e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

8. In mancanza della notificazione, il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 6 hanno diritto di riscattare le aree cedute dagli acquirenti e loro aventi causa alle condizioni di cui ai commi 6 e 7.

9. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del comune di Napoli, anche in concorso con altro ente pubblico di cui al comma 6, si deduce a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate dagli interventi di bonifica ambientale, quale accertato al tempo della alienazione.

10. Quanto previsto dai commi da 6 a 9 costituisce titolo per iscrizione di ipoteca legale in favore del comune di Napoli e degli altri enti pubblici di cui al comma 6 a garanzia del rimborso, a favore dello Stato, secondo quanto previsto dal comma 9, dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dalle aree al momento della loro cessione, calcolato dall'ufficio tecnico erariale.

11. Contro la determinazione del valore calcolato gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte di appello competente per territorio.

12. Le aree acquisite dal comune di Napoli e dagli altri enti pubblici territoriali, nelle forme di cui al comma 6, fanno parte del relativo patrimonio indisponibile.

13. Le somme di cui al comma 3, lettera *a)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capo XXIV, capitolo 3655 e sono riassegnate, unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera *c)*, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per essere corrisposte all'IRI.

14. Il Ministro dell'ambiente, nel termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti la regione Campania, la provincia di Napoli ed il comune di Napoli, integra il piano di cui al comma 1 per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli, definendo un primo stralcio del programma per un importo pari a 25 miliardi del quale disporre il finanziamento nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale «Provincia di Napoli», di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994/1996, così come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461; secondo i criteri e le procedure previste dal presente

comma sono utilizzate le eventuali ulteriori risorse destinate a tale scopo a valere su finanziamenti comunitari e nazionali.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. È disposta la bonifica dell'area di Sesto San Giovanni, relativamente al dismesso stabilimento Falck ed alle relative discariche industriali ed a questo fine, a seguito dell'approvazione del progetto per stati di avanzamento, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e previa intesa di programma con il Ministro dell'ambiente, la regione Lombardia, l'amministrazione comunale competente ed i soggetti proprietari delle aree, è autorizzato il conferimento per la progettazione, la pianificazione e gli interventi della bonifica, dell'importo di lire 25 miliardi nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale «Lambro-Olona-Seveso», di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, così come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento delle aree a rischio di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 26 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 7712 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0514

DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 487.

Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento di progetti FIO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare la realizzazione dei progetti ammessi nell'ambito del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato con delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, degli interventi urgenti nelle aree depresse, nonché il completamento di progetti FIO;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere da parte degli enti di cui alla delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a prelevare dal conto corrente di tesoreria n. 20111 denominato «Cassa depositi e prestiti - Contributi FESR ai comuni», le somme disponibili necessarie per il pagamento del contributo comunitario a fronte dell'intero importo degli stati di avanzamento dell'intervento e dello stato finale purché presentati entro il 30 settembre 1996 dandone comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica, al fine della ratificazione della spesa mediante lettera di conferma.

2. Il limite del 90 per cento delle risorse impegnate di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 11 giugno 1991, n. 209, è soppresso.

3. Il Ministero del tesoro autorizza, in via preventiva e generale per i decreti concessivi emessi, la Cassa depositi e prestiti a disporre la liquidazione delle spese documentate sugli stati di avanzamento dell'intervento, comprensive di quelle per varianti e per le compensazioni di spese previste, sempre nel limite della spesa totale ammessa ai benefici della legge 28 novembre 1980, n. 784.

4. I comuni e loro concessionari che hanno terminato, ma non ancora collaudato le opere, al fine di utilizzare i contributi comunitari nel termine prescritto, devono presentare alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 settembre 1996, lo stato finale di spesa compiutamente documentato e corredato da dichiarazione giurata del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione e la veridicità delle voci esposte.

5. La Cassa depositi e prestiti, esperita la relativa istruttoria, liquida, avvalendosi delle disponibilità esistenti sui conti correnti di Tesoreria, le somme relative al saldo totale, somme che saranno considerate erogazioni definitive a tutti gli effetti solo dopo il completamento della documentazione finale di spesa e relativa istruttoria per l'approvazione degli atti di collaudo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dopo il decreto del Ministro del tesoro.

6. Le garanzie rilasciate dal concessionario del buon esito del collaudo continuano ad avere efficacia fino all'approvazione del collaudo finale.

7. La documentazione di collaudo dovrà, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 30 settembre 1997.

8. Per gli interventi non ultimati entro il 30 settembre 1996, i lavori possono essere completati con presentazione dello stato finale di spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, entro il 31 ottobre 1998. Restano confermati i contributi nazionali previsti ove la corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti responsabili degli interventi. Per i progetti per i quali non sia stato presentato entro il 31 ottobre 1998 lo stato finale di spesa è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1999.

9. Entro il 30 giugno 1997 il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, integrato per lo specifico scopo da rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede alla verifica di tutti gli interventi per i quali non sia stato presentato il primo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre 1996; viene dichiarata la decadenza dei relativi finanziamenti, qualora da una valutazione complessiva dello stato dei lavori risulti che l'intervento non potrà essere ultimato entro il 31 ottobre 1998.

10. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di restituzione dei contributi già concessi maggiorati dagli interessi al tasso legale.

11. È soppressa la disposizione di cui all'ultimo comma, punto 1, della delibera CIPE del 27 aprile 1984.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza ENI-SNAM.

Art. 2.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario *ad acta* può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei».

Art. 3.

1. In relazione alla delibera del CIPE dell'8 agosto 1995 concernente l'accelerazione del completamento dei progetti FIO, le autorizzazioni di spesa iscritte annualmente con legge finanziaria nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono destinate, nei limiti delle predette iscrizioni in bilancio, a rimborsare la Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a porre a disposizione per l'attuazione dei progetti in conseguenza del mancato cofinanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti. Le suddette anticipazioni sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, per la parte di rispettiva competenza ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni interessate ed al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per le regioni. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0515

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 luglio 1996, n. 488.

Regolamento recante norme per l'istituzione e la disciplina dell'Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e, in particolare, l'art. 22, modificato dall'art. 3-*quater* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, con legge 15 novembre 1995, n. 480;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Considerato che, ai sensi del citato art. 22 della legge n. 580 del 1993, la denominazione «camera di commercio» può essere assunta sul territorio nazionale anche dalle camere di commercio italo-estere o estere site in Italia che siano iscritte in un apposito Albo tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere;

Ritenuto di dover disciplinare l'iscrizione presso il suddetto albo, mediante l'emanazione di norme che presiedono all'iscrizione medesima;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia

1. È istituito l'Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia (in appresso denominato Albo), tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere.

2. Ai sensi dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la denominazione «camera di commercio ...» può essere assunta, nel territorio nazionale, anche dalle associazioni cui partecipino enti ed imprese italiane e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano i cui amministratori abbiano i requisiti di cui al sopra citato art. 22 e che abbiano per scopo statutario la promozione dei rapporti economici fra i due Stati ed abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo.

3. L'Albo riporta le seguenti indicazioni:

a) la ragione e la sede sociale della camera;

b) la data di costituzione;

c) i dati identificativi degli amministratori (presidente, segretario generale, giunta);

d) la composizione degli organi sociali;

e) la data dell'iscrizione all'Albo.

Art. 2.
Domanda di iscrizione

1. La domanda diretta ad ottenere l'iscrizione è inoltrata al Ministero del commercio con l'estero — Direzione generale per lo sviluppo degli scambi — ed è corredata da una copia dell'atto costitutivo, dallo statuto, dall'elenco dei soci e degli amministratori, dal programma delle attività previste, da una relazione illustrativa dell'attività eventualmente già svolta e, dove disponibile, dal bilancio consuntivo dell'ultimo anno.

2. Per gli amministratori cittadini stranieri dovrà essere allegato il benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza.

Art. 3.
Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è disposta dal Ministero del commercio con l'estero previa verifica dei seguenti requisiti:

a) presenza di una struttura camerale composta, almeno, dai seguenti organi: assemblea dei soci; presidente; collegio dei revisori;

b) disposizione statutaria da cui risulti la finalità dell'incremento dei rapporti economico-commerciali fra i due Paesi;

c) assenza nei confronti degli amministratori con cittadinanza italiana di condanne per reati punibili con la reclusione. La documentazione relativa sarà acquisita d'ufficio;

d) benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza per gli amministratori con cittadinanza straniera.

2. Sulla domanda d'iscrizione provvede il Ministero del commercio con l'estero, convocando, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi cui partecipano rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e dell'Unioncamere.

3. La conferenza effettua la propria valutazione sulla base del programma delle attività previste e delle effettive potenzialità d'incremento dei rapporti economico-commerciali tra i due Paesi, nonché dell'attività svolta in campo promozionale dalle associazioni già operanti.

Art. 4.

Aggiornamento dati

1. Le camere di commercio iscritte all'Albo provvedono a comunicare entro 60 (sessanta) giorni al Ministero del commercio con l'estero le variazioni che intervengano nella compagine sociale.

2. Il termine di cui al primo comma è ridotto a 30 (trenta) giorni nel caso di variazioni apportate allo statuto e alle cariche sociali.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le camere di commercio iscritte all'Albo trasmettono al Ministero del commercio con l'estero l'elenco dei soci aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il Ministero del commercio con l'estero dispone la cancellazione dall'Albo ove accerti che siano venuti meno i requisiti previsti dall'art. 3.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per gli organismi già esistenti sul territorio italiano con la denominazione «camera di commercio italo -...» o «camera di commercio ... in Italia» la domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata entro il 30 settembre 1996.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro del commercio con l'estero
FANTOZZI

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Visto, *Il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1996
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 73

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 22 della legge n. 580/1993 è il seguente:

«Art. 22 *(Uso della denominazione "camera di commercio").* — 1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione «camera di commercio» e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nel successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori».

— La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 22 della legge n. 580/1993 si veda in nota alle premesse.

96G0511

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 settembre 1996.

Variazione alla denominazione di una marca di sigaretti di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 13 giugno 1995 concernente l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio dei sigari, sigaretti, tabacchi da fumo e da fiuto, previa verifica della corrispondenza alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Vista l'istanza con la quale la ditta Henry Wintermans di Eersel (Olanda) ha chiesto di sostitutire la dicitura «GRAND CAFE'» della denominazione della marca di sigaretti «CAFE' CREME GRAND CAFE'», non ancora commercializzati, con la «NOIR»;

Ritenuto che il condizionamento dei suindicati sigaretti riportante la nuova denominazione risponde alle prescrizioni di cui alla predetta direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della marca di sigaretti appresso indicata è così modificata:

da «CAFE' CREME GRAND CAFE'» a «CAFE' CREME NOIR».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

96A6098

DECRETO 5 settembre 1996.

Variazione alla denominazione di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Vista l'istanza con la quale la ditta Philip Morris Holland ha chiesto di apportare modifiche grafiche nei condizionamenti delle sigarette «Philip Morris Lights (Filter Leggera)», nonché di eliminare la parola Filter dalla relativa denominazione, pur continuando a dotare di filtro il prodotto stesso e ritenuto che tali modifiche costituiscono facoltà della ditta proprietaria del marchio;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Ritenuto che i condizionamenti nella nuova grafica delle citate sigarette rispondono alle prescrizioni di cui alla predetta direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della marca di sigarette appresso indicata è così modificata:

da «Philip Morris Lights (Filter Leggera)» a «Philip Morris Lights (Leggera)».

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Philip Morris Lights (Filter Leggera)», in carico agli organi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati, nella nuova veste grafica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

96A6097

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 settembre 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli della Sabina».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in merito alla richiesta di riconoscimento — unitamente ad altre indicazioni geografche tipiche della regione Lazio — della indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» e alla proposta, formulata dal Comitato medesimo, del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1995;

Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1995, con il quale — unitamente ad altre indicazioni geografiche tipiche della regione Lazio — è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 1995;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli della Sabina»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 1996;

Considerato che non sono pervenute, nei termini previsti, istanze o controdeduzioni avverso il parere espresso dal sopra citato Comitato;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini di cui trattasi e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal predetto Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli della Sabina» — già riconosciuta ad indicazione geografica tipica con decreto dirigenziale 22 novembre 1995 — ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Detta denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in

percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI DELLA SABINA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» è riservata ai vini bianco, rosso, rosato e novello, limitatamente al rosso, spumante, nelle tipologie bianco e rosso, e frizzante, nelle tipologie bianco e rosso, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata:

«Colli della Sabina» bianco e spumante.

Trebbiano toscano e/o giallo, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 40%;

Malvasia del Lazio e/o Malvasia di Candia, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 40%,

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Rieti e di Roma, per non oltre il 20%.

«Colli della Sabina» rosso, rosato e novello:

Sangiovese dal 40% al 70%;

Montepulciano dal 15% al 40%,

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Rieti e di Roma, per non oltre il 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina», di cui al precedente art. 2, devono provenire dai vigneti ubicati nelle seguenti zone: in provincia di Rieti tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cantalupo in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Fara Sabina, Selci e Tarano e, in parte, il territorio ammininistrativo dei seguenti comuni di: Collevecchio, Forano, Magliano Sabina, Montebuono, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Stimigliano e Torri in Sabina; in provincia di Roma, tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Marcellina, Mentana e S. Angelo Romano e parte del territorio amministrativo dei comuni di: Guidonia-Montecelio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina e S. Polo dei Cavalieri.

Tale zona è stata così delimitata in cartografia 1:25.000: partendo dal km 66 della s.s. n. 3 Flaminia fino ad arrivare al confine comunale di Magliano Sabina, seguendo verso nord-est lo stesso confine comunale nonché provinciale e regionale, passando per la località Colle Micotti fino ad arrivare in località Case Berardelli a quota 223, si prosegue verso sud seguendo la strada che costeggia il confine comunale incontrando le località Colle Cencelli e Colle Moretti, abbandonando la strada si prosegue nuovamente per il confine comunale di Magliano per poi proseguire sul confine comunale di Montebuono verso est fino ad incontrare le località Colle Pizzuto e Casale Fiorentini, si prosegue sul confine di Montebuono fino ad arrivare a quota 253 si prosegue verso est fino ad incontrare la strada che da S. Maria Maddalena (in prossimità della quota 317) prosegue fino a Montebuono, dal bivio prendendo direzione Rocchette fino ad arrivare al km 25 della strada seguendo il confine comunale di Torri in Sabina fino ad incrociare il torrente dell'Aia che a sua volta s'incrocia con la strada statale 313, si prosegue sul confine comunale di Torri in Sabina fino a toccare il confine con il comune di Casperia, si prosegue sul confine comunale di Torri in Sabina fino ad arrivare ad incrociare il confine del comune di Selci, si prosegue per il confine comunale di Cantalupo fino ad arrivare in prossimità del km 24 della s.s. 313 fino ad arrivare a quota 198, si prosegue lungo il confine comunale di Cantalupo, il quale in questo punto confina con il comune di Casperia, fino ad arrivare al fosso Vallesanta dove a quota 148 inizia il confine con il comune di Roccantica, proseguendo per il fosso Vallesanta s'incontrano altri due fossi a quota 126, che delimitano il confine di Cantalupo con Roccantica, proseguendo verso sud si arriva a quota 98 e si incontra il confine del comune di Poggio Catino, si risale verso nord lungo detto confine fino a circa il km 7 della strada pedemontana passando per la località Casa Bella, si prosegue verso sud fino ad arrivare a quota 290 in prossimità della località Tiro a Segno, si prosegue ancora verso sud fino ad incontrare il Fosso di Fabri che si segue fino ad incontrare la strada a quota 179 in prossimità del km 43, seguendo la strada fino ad incrociare il confine comunale tra Montopoli di Sabina e Poggio Mirteto, località S. Pietro, proseguendo verso sud si arriva al confine con il comune di Salisano, si prosegue verso sud fino ad incontrare il confine comunale di Castelnuovo di Farfa, correndo lungo il torrente Farfa piegando fino ad arrivare a quota 126 con il confine del comune di Mompeo, proseguendo lungo il confine comunale verso sud fino ad incrociare al km 8 la strada che congiunge Castelnuovo di Farfa con Monte S. Maria, il confine prosegue verso sud fino a quota 292 da dove inizia il confine con il comune di Toffia, seguendo il fosso Racanile ed arrivando a quota 125 si prosegue lungo il confine comunale di Fara Sabina fino ad arrivare al confine con la provincia di Roma con il comune di Nerola, si prosegue su detto confine in direzione nord-est fino ad incrociare Valle delle Fontanelle, seguendo detta valle verso sud passando per Osteria di Nerola fino ad incontrare il confine provinciale e comunale di Nerola con Scandriglia, si prosegue lungo detto confine fino ad incontrare il confine del comune di Montorio Romano, passando per la località le Cese fino ad arrivare alla strada provinciale Nerola-Montorio, si prosegue lungo detta strada passando per Montorio Romano, proseguendo in direzione sud seguendo la strada provinciale Montorio-Monteflavio (in pianta risulta una mulattiera) in prossimità del km 2, proseguendo verso ovest lungo la Valle Raggia si incontra il fosso dei Casali si prosegue su di esso fino ad arrivare al confine comunale tra Moricone e Montorio Romano, si prosegue su detto confine in direzione sud-est fino ad incontrare la strada che prosegue in direzione del centro abitato di Moricone fino ad incontrare la strada statale 633, si prosegue verso sud incrociando la località Stazzano Nuovo al km 11, proseguendo fino a costeggiare il centro abitato di Palombara Sabina, si

prosegue lungo detta strada fino ad arrivare al bivio con la strada provinciale 31 per Tivoli, dove si incontra il confine del comune di Marcellina, seguendo il confine comunale si risale fino ad arrivare in località Caprareccia si scende verso sud-est costeggiando il centro abitato di Marcellina, si prosegue lungo il confine comunale passando per il fosso del Vallone, si prosegue in direzione ovest costeggiando la ferrovia Roma-Pescara passando nei pressi di Fonte Memoria fino ad arrivare al confine comunale di Guidonia-Montecelio, in località M.S. Paolo, si prosegue sul confine comunale di Guidonia-Montecelio con Tivoli fino ad arrivare sulla s.s. n. 5 Tiburtina; si prosegue verso ovest dove incontrando la ferrovia si risale in direzione nord e sempre seguendo il confine comunale si piega verso ovest costeggiando il lago di S. Giovanni e incrociando la via di Montecelio si scende verso sud fino ad incontrare nuovamente la ferrovia Roma-Pescara e si prosegue in direzione ovest, si prosegue lungo detta linea ferroviaria che in prossimità del fiume Aniene riprende il confine comunale di Guidonia-Montecelio con Roma, si prosegue in direzione nord-ovest lungo detto confine fino ad arrivare al confine del comune di Mentana in prossimità del Colle S. Antonio al km 17 della via Nomentana, si prosegue lungo il confine comunale di Mentana fino ad arrivare al fosso dell'Orneto dove inizia il comune di Monterotondo costeggiando detto confine lungo il fosso Rio della Casetta fino ad arrivare alla ferrovia Roma-Orte, si prosegue in direzione nord lungo la ferrovia passando per la località Casello del Grillo fino ad arrivare a Passo Corese si prosegue nuovamente sulla ferrovia costeggiando il fiume Tevere, si attraversano i comuni di Fara Sabina e di Montopoli di Sabina, fino ad incontrare il confine della provincia di Roma, proseguendo verso nord passando nel comune di Poggio Mirteto fino ad incontrare nuovamente la ferrovia Roma-Orte, proseguendo lungo la ferrovia si attraversa il comune di Forano e proseguendo il comune di Stimigliano fino ad arrivare nel comune di Collevecchio dove la ferrovia si incrocia con l'autostrada Roma-Firenze al km 511, e proseguendo sull'autostrada si attraversa il comune di Magliano località Foglia, si prosegue su di essa fino ad incontrare il confine comunale di Magliano Sabina che si percorre fino a riprendere l'autostrada a circa quota 43, si prosegue su di essa fino in prossimità del km 502 dove si incrocia la s.s. n. 3 Flaminia, si prosegue fino al km 66.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ricadenti in terreni idonei nella zona delimitata nell'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini previsti dal presente disciplinare.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di una volta l'anno durante il periodo estivo fino all'epoca dell'invaiatura.

La resa massima di uve per ettaro in coltura specializzata non deve superare t 12 per i vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» rosso, rosato e novello e t 13 per i vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» bianco e spumante.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua, non deve superare i 5 kg per ceppo.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 10% per il bianco e spumante e 10,5% per il rosso rosato e novello.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Roma e di Rieti.

Le operazioni di elaborazione del vino spumante devono essere effettuate esclusivamente nell'ambito della regione Lazio.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» bianco, bianco spumante, rosso, rosso spumante, rosso e rosso novello.

Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione dei vini di cui al comma precedente sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini medesimi, le loro peculiari caratteristiche.

I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine «novello» purché la vinificazione di almeno il 40% delle uve sia condotta con la tecnica della macerazione carbonica e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia, di vino.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» bianco, rosso e rosato, possono essere elaborati nella tipologia «frizzante» nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli della Sabina» bianco:

Colore: paglierino più o meno intenso;

Odore: delicato, caratteristico;

Sapore: asciutto, delicato, armonico, talvolta amabile;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

Acidità totale minima: 4,5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Colli della Sabina» bianco spumante:

Spuma: fine e persistente;

Colore: paglierino più o meno intenso;

Odore: delicato più o meno fruttato;

Sapore: secco o amabile o dolce, armonico e caratteristico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

Acidità totale minima: 5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Colli della Sabina» bianco frizzante:

Colore: paglierino più o meno intenso;

Odore: gradevole, fruttato;

Sapore: da secco a dolce, armonico, fruttato, secco;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

Acidità totale minima: 5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Colli della Sabina» rosso:

Colore: rosso rubino vivace;

Odore: vinoso, intenso;

Sapore: secco, rotondo, da secco ad amabile;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

Acidità totale minima: 4,5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Colli della Sabina» rosso frizzante:

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Odore: vinoso, gradevole e delicato;

Sapore: armonico, asciutto o morbido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

Acidità totale minima: 5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Colli della Sabina» rosso novello:

Colore: rosso rubino;

Odore: fragrante, fine, caratteristico;

Sapore: asciutto, sapido;

Zuccheri riduttori residui massimo: 6 g/l;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

Acidità totale minima: 4,5 per mille:

Estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Colli della Sabina» rosso spumante:

Spuma: fine e persistente;

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Odore: vinoso, gradevole;

Sapore: secco o amabile o dolce;

Titolo alcolometrico volumico totale: 11% vol.;

Acidità totale minima: 5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Colli della Sabina» rosato:

Colore: rosato più o meno intenso;

Odore vinoso e delicatamente fruttato;

Sapore: fresco da secco ad amabile;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

Acidità totale minima: 4,5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Colli della Sabina» rosato frizzante:

Colore: rosato più o meno intenso;

Odore: gradevole, delicato;

Sapore: armonico, da asciutto ad amabile;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

Acidità totale minima: 5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

Ai vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di designazione dei V.Q.P.R.D.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento al nome di un'unità geografica più piccola della regione determinata tipo comune frazione aree, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3.

Nella designazione del vino a denominazione d'origine controllata «Colli della Sabina» può essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

Per tutti i tipi, in etichetta, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È ammesso che sulle etichette sia riportata l'indicazione «secco» o «asciutto» o «abboccato» o «amabile» per i tipi di vino aventi le caratteristiche previste e rispondenti alla normativa vigente.

Art. 8.

Tutti i vini a denominazione di orgine controllata «Colli della Sabina» confezionati in bottiglie da 0,750 litri debbono essere chiuse con tappo a sughero.

I vini a denominazione di orgine controllata «Colli della Sabina» novello e frizzante devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie non superiori a 0,750 litri. È vietata la chiusura con tappo a corona per tutti i tipi di vino.

96A6095

DECRETO 11 settembre 1996.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Carso».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Carso» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata sopra citata;

Visti, il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1996;

Tenuto conto delle correzioni di carattere formale che il Comitato sopra citato ha ritenuto di apportare al proprio parere, in accoglimento di alcuni chiarimenti successivamente forniti dagli interessati con riguardo agli articoli 4, 5, e 6 della proposta di disciplinare sopra citata;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Carso», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985, è sostuito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrerre dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Carso», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Carso» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Carso» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CARSO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Carso» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Carso», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay;

Malvasia (da Malvasia Istriana);

Pinot grigio;

Sauvignon;

Traminer;

Vitovska;

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Merlot;

Refosco dal peduncolo rosso;

Terrano,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigenti composti nell'ambito aziendale per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente anche le uve provenienti dai vitigni rispettivamente a bacca bianca e a bacca rossa rispettivamente «raccomandati» e/o «autorizzati» rispettivamente in provincia di Trieste e Gorizia, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Carso», senza altra qualificazione è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno il 70% dal vitigno Terrano.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa «raccomandati» e/o «autorizzati» rispettivamente in provincia di Trieste e di Gorizia, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» devono essere quelle prodotte nella zona che comprende in provincia di Trieste l'intero territorio amministrativo dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico ed in provincia di Gorizia l'intero territorio del comune di Doberdò del Lago ed in parte quello dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalle foci del fiume Timavo, segue la costa verso est e verso sud fino al confine di Stato in prossimità di S. Bartolomeo di Muggia. Da qui il limite procede lungo tale confine verso est e poi nord-ovest fino all'intersezione con il corso del fiume Vipacco, in provincia di Gorizia.

Da questo punto discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea ferroviaria Udine Trieste in prossimità di Castel Rubbia per proseguire lungo questa, in direzione di Trieste, fino ad incontrare l'autostrada A4 Venezia-Trieste e proseguire lungo questa sino ad incrociare il fiume Timavo.

Segue il corso dello stesso fino alla foce da dove è iniziata la delimitazione.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Carso» Terrano devono essere quelle prodotte nella zona che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Trieste, Aurisina, Sgonico e Monrupino, in provincia di Trieste.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal confine italo-sloveno sulla strada che dalla stazione di Poggioreale Campagna porta oltre confine (Km 4,100 circa) il limite segue il confine di Stato verso nord-ovest fino a raggiungere, superato il monte Sambuco, la strada per Ceroglie dell'Ermada in prossimità di q. 174; segue tale strada verso sud fino all'incrocio con quella Ceroglie-Medeazza (q. 171); risale verso nord lungo questa per circa 100 metri per prendere poi il sentiero che in direzione sud raggiunge la strada Ceroglie-falde di Monte Cocco, prosegue lungo quest'ultima verso nord-ovest per circa 500 metri ed a q. 161 nella stessa direzione, segue il sentiero fino ad incrociare dopo breve tratto il tracciato dell'oleodotto Transalpino, prosegue lungo questo in direzione nord-est fino ad incontrare la strada S. Pelagio-Aurisina per proseguire lungo questa verso sud-est fino a raggiungere la linea ferroviaria (q. 169).

Prosegue lungo questa in direzione sud-est e poco dopo la stazione di Poggioreale Campagna, incrocia la strada che da Poggioreale del Carso porta oltre confine e a tal punto prosegue lungo questa in direzione nord-est fino a raggiungere il confine di Stato, laddove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche.

Per il vino a denominazione di origine controllata «Carso» Terrano sono da considerarsi idonei, unicamente i vigneti ubicati su suoli costituiti da terra rossa autoctona derivata dalla degradazione delle rocce calcaree; anche i fattori climatici ed altimetrici debbono quelli caratteristici atti a conferire le peculiari specificità organolettiche del vino «Carso» Terrano.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» non deve essere superiore a t 10 per ettaro di superficie vitata in vigneto in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

È vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» debbono essere effettuate nel territorio amministrativo di tutti i comuni compresi in tutto o in parte nelle rispettive zone di produzione delle uve delimitate nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Carso» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno il 9,5%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Sono consentite le pratiche enologiche finalizzate all'aumento delle gradazioni alcoliche, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermi restando i limiti massimi di resa delle uve in vino di cui al successivo comma.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Carso», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Carso» Chardonnay:

colore: paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Carso» Malvasia:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: aromatico caratteristico o fruttato, armonico;

sapore: asciutto, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Carso» Pinot grigio:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Carso» Sauvignon:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Carso» Traminer:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Carso» Vitovska:
colore: paglierino;
odore: delicato, fine;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Carso» - tipologia rosso:
colore: rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Carso» Cabernet franc:
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
sapore, asciutto, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Carso» Cabernet sauvignon:
colore: rubino, anche con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Carso» Merlot:
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Carso» Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Carso» Terrano:
colore: rubino intenso;
odore: vinoso, profumo caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole acidulo, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

I vini di cui al presente articolo, qualora affinati in fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri organolettici derivanti dal sistema di produzione, che non dovranno tuttavia prevalere su quelli derivanti dal vitigno.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

In etichetta, oltre alla denominazione di origine controllata «Carso» e le relative specificazioni di colore o di vitigno di cui sopra, in lingua italiana potrà comparire con caratteri inferiori la traduzione letterale in lingua slovena.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni o località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui i vini così designati sono ottenuti.

96A6093

DECRETO 11 settembre 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1988 con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica «Colli Etruschi Viterbesi»;

Visti il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in merito alla richiesta di riconoscimento, unitamente ad altre indicazioni geografiche tipiche della regione Lazio, della indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» e la proposta, formulata dal Comitato medesimo, del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1995;

Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta, unitamente ad altre indicazioni geografiche tipiche della regione Lazio, la indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 1995;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 26 febbraio 1996;

Visto il ricorso presentato avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati per quanto riguarda i disposti degli articoli 3 e 5 del disciplinare medesimo inerenti, rispettivamente, l'inserimento, come da originale, degli interi territori amministrativi dei comuni di Orte e Bassano in Teverina nell'ambito della zona di produzione dei vini di che trattasi e l'inserimento dell'intero territorio amministrativo del comune di Vignanello nell'ambito della zona di vinificazione dei vini medesimi;

Visto il parere integrativo del Comitato sopra citato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1996, con il quale viene accolto il ricorso di cui sopra e conseguentemente viene fomulata una nuova proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini di cui sopra all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi» — già riconosciuta ad indicazione geografica con decreto ministeriale 1° marzo 1988 ed a indicazione geografica tipica con decreto dirigenziale 22 novembre 1995 — ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Detta denominazone è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI ETRUSCHI VITERBESI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» seguita dalle specificazioni relative al colore o al nome dei vitigni e/o alla specificazione novello o frizzante, è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati, secchi, amabili e passiti, rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Concorrono alla produzione dei vini di cui al precedente art. 1 le uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nelle proporzioni indicate a fianco di ognuno di essi:

«Colli Etruschi Viterbesi» bianco nelle tipologie sècco, amabile e frizzante:

malvasia toscana o del Lazio sino ad un massimo del 30%;
procanico o trebbiano Toscano, localmente detto procanico, dal 40 all'80%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati per la provincia di Viterbo, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 30%.

«Colli Etruschi Viterbesi» rosso nelle tipologie secco, amabile, novello e frizzante e rosato nelle tipologie secco, amabile e frizzante:

montepulciano dal 20 al 45%;
sangiovese dal 50 al 65%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati per la provincia di Viterbo, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 30%.

«Colli Etruschi Viterbesi» procanico anche nella tipologia frizzante:

trebbiano toscano, localmente detto procanico, non meno dell'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della malvasia di Candia.

«Colli Etruschi Viterbesi» grechetto anche nelle tipologie novello e frizzante:

greco bianco, localmente dètto grechetto, non meno dell'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della malvasia di Candia.

«Colli Etruschi Viterbesi» rossetto nelle tipologie secco o amabile:

trebbiano giallo, localmente detto rossetto, non meno dell'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della malvasia di Candia.

«Colli Etruschi Viterbesi» moscatello nelle tipologie secco, amabile, passito, novello e frizzante:

moscato bianco, localmente detto moscatello, non meno dell'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandàti, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della malvasia di Candia.

«Colli Etruschi Viterbesi» sangiovese rosato, nelle tipologie secco, amabile e frizzante, ottenuto dalla vinificazione in bianco o rosato delle uve dei seguenti vitigni:

sangiovese non meno dell'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del ciliegiolo.

«Colli Etruschi Viterbesi» Greghetto:

grechetto rosso, localmente detto greghetto, almeno all'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del ciliegiolo.

«Colli Etruschi Viterbesi» violone:

montepulciano, localmente detto violone, non meno dell'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del ciliegiolo.

«Colli Etruschi Viterbesi» canaiolo nella tipologia amabile:

canaiolo nero, localmente detto Canaiolo, non meno dell'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del ciliegiolo.

«Colli Etruschi Viterbesi» merlot:

merlot non meno dell'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del ciliegiolo.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» comprende, nella provincia di Viterbo, l'intero territorio amministrativo dei comuni di Viterbo, Vitorchiano, Bomarzo, Graffignano, Celleno, Civitella d'Agliano, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Vetralla, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano, Oriolo Romano, Monte Romano, Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Cellere, Piansano, Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Latera, Onano, Proceno, Acquapendente, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Marta, Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Orte e Bassano in Teverina.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed al vino ottenuto, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, situati ad un'altitudine non inferiore ai 100 metri s.l.m. e non superiore a 600 metri s.l.m. con esclusione di quelli di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati di origine alluvionale e quelli di pianura costiera.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso limitatamente ad un massimo di n. 2 interventi fino alla fase dell'invaiatura.

Per i reimpianti ed i nuovi impianti, sono escluse le forme di allevamento espanse, dovrà essere prevista una densità di impianto tale da assicurare un minimo di 2500 piante per ettaro.

Le rese massime di uva per ettaro di coltura specializzata ammesse per la produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere rispettivamente le seguenti:

«Colli Etruschi Viterbesi» bianco t 15;

«Colli Etruschi Viterbesi» rosso e rosato t 14;

«Colli Etruschi Viterbesi» procanico t 15;

«Colli Etruschi Viterbesi» grechetto t 12;

«Colli Etruschi Viterbesi» rossetto t 12;

«Colli Etruschi Viterbesi» moscatello t 10;

«Colli Etruschi Viterbesi» greghetto t 14;

«Colli Etruschi Viterbesi» sangiovese t 14;

«Colli Etruschi Viterbesi» violone t 13;

«Colli Etruschi Viterbesi» canaiolo t 10;

«Colli Etruschi Viterbesi» merlot t 11.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti e del tipo di impianto e allevamento.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessata, di anno in anno, prima della vendemmia, può modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicati.

Art. 5.

La resa massima dell'uva in vino finito, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vini.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per la tipologia di vino passito, la resa di uva/vino non deve superare il 45%.

Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei territori del comune di Orvieto, ricadente nella provincia di Terni e del comune di Vignanello, ricadente nella provincia di Viterbo, su richiesta specifica degli interessati che dimostrino di aver già vinificato le uve proprie provenienti dalla zona delimitata nel precedente art. 3, e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» o «Vignanello», almeno 5 anni prima della data di approvazione del presente disciplinare di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo come appresso indicato:

«Colli Etruschi Viterbesi» bianco 9,5%;

«Colli Etruschi Viterbesi» rosso e rosato 9,5%;

«Colli Etruschi Viterbesi» procanico 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» grechetto 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» rossetto 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» moscatello 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» greghetto 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» sangiovese 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» violone 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» canaiolo 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» merlot 10%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. È ammessa nell'ambito aziendale la vinificazione congiunta o disgiuntà delle uve che concorrono alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi». Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore.

I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

È possibile produrre il vino «Novello», «Frizzante» e «Passito» nel rispetto del presente disciplinare e delle specifiche normative.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, all'atto della immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Etruschi Viterbesi» bianco, secco o amabile:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato caratteristico;

sapore: secco o amabile, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 14 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» rosso, secco o amabile:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fragrante più o meno fruttato;

sapore: secco o amabile, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%:

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;

odore: fruttato e persistente;

sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo e talvolta vivace per fragranza di fermentazione;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

«Colli Etruschi Viterbesi» rosato, secco o amabile:

colore: rosa più o meno intenso talvolta con riflessi violacei;

odore: intenso, delicato, gradevole;

sapore: secco o amabile, armonico, equilibrato, talvolta fresco e vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

Colli Etruschi Viterbesi» procanico:

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: secco, fresco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;

odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco, vellutato, fruttato, caratteristico, talvolta con retrogusto leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

Sono previste le tipologie frizzante e novello.

Colli Etruschi Viterbesi» rossetto secco o amabile:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, delicato, gradevole, finemente aromatico;

sapore: secco, amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

«Colli Etruschi Viterbesi» moscatello secco, amabile:

colore: paglierino o giallo dorato più o meno intenso;

odore: profumo caratteristico dell'uva moscato;

sapore: aromatico caratteristico del moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

Sono previste le tipologie frizzante e novello

«Colli Etruschi Viterbesi» moscatello passito:

colore: giallo oro tendente all'ambrato più o meno intenso;

odore: intenso, complesso con sentore muschiato caratteristico;

sapore: dolce, armonico, aromatico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5% di cui almeno 11% svolti;

zuccheri: 50 gr. litro minimo;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 22 per mille.

«Colli Etruschi Viterbesi» sangiovese rosato:

colore: rosa più o meno intenso talvolta con riflessi violacei;

odore: intenso, delicato, gradevole;

sapore: secco o amabile, armonico, equilibrato, talvolta fresco e vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» greghetto:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fragrante, più o meno fruttato;

sapore: secco, sapido, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

«Colli Etruschi Viterbesi» violone:

colore: rubino intenso tendente al violaceo;

odore: caratteristico con retrogusto di marasca;

sapore: secco, pieno, più o meno tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

«Colli Etruschi Viterbesi» canaiolo:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, aromatico, persistente;

sapore: amabile, di corpo, più o meno tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

«Colli Etruschi Viterbesi» merlot:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: gradevole, leggermente erbaceo;

sapore: pieno, morbido, armonico, giustamente tannico, con leggero retrogusto erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine, extra. scelto. selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, località.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse ottenuti siano distintamente indicate e rispettivamente caricati nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva grechetto rosso può essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato greghetto.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva trebbiano giallo può essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato rossetto.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva trebbiano toscano può essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato procanico.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva montepulciano deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato violone.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva canaiolo nero deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato canaiolo e obbligatoriamente ed esclusivamente, per le uve provenienti dai vigneti ubicati nei comuni di Marta, Capodimonte e limitatamente alla limitrofa località S. Savino nel comune di Tuscania, il sinonimo localmente usato cannaiola.

L'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» comprende i vigneti iscritti agli albi dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», «Orvieto» e «Vignanello» ricadenti nella zona delimitata al precedente art. 3, purché posseggano i requisiti previsti nel presente disciplinare, ammettendone inoltre la scelta vendemmiale e la riqualificazione di cantina ai sensi dell'art. 7 comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, purché siano rispettate le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Nei recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi», può essere riportata in etichetta l'annata di produzione delle uve e deve figurare l'indicazione secco o amabile, ove ne esistano ambedue le tipologie.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» con le menzioni di vitigno, devono essere confezionati in contenitori di vetro con capacità non superiore a litri 3 ed utilizzando tappi in sughero fatta eccezione per le bottiglie con capacità fino a ml 375 e devono avere indicate in etichetta l'annata di produzione delle uve.

96A6094

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

PROVVEDIMENTO 2 settembre 1996.

Sospensione delle misure temporanee di salvaguardia riguardanti la regolazione nel periodo agosto-settembre 1996 delle utilizzazioni idriche del Medio-Piave.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, così come integrato e modificato dall'art. 12 della legge n. 493 del 4 dicembre 1993;

Vista la delibera del 2 agosto 1996, con la quale il comitato istituzionale ha adottato misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del succitato art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, sulla base del piano di regolazione delle utilizzazioni idriche del medio bacino del Piave predisposto dalla segreteria tecnica dall'Autorità di bacino;

Visto l'art. 2 della succitata delibera con la quale il segretario generale dell'Autorità, qualora le condizioni idrologiche del bacino lo permettano, può modificare anche temporaneamente, in senso meno restrittivo, le misure di salvaguardia sopracitate;

Vista la delibera del segretario generale dell'Autorità di bacino di data 19 agosto 1996, con la quale le riduzioni previste nel periodo compreso tra il 16 agosto ed il 31 agosto sono state limitate al 10% delle spettanze assentite dai decreti di concessione;

Visto il piano che prevede nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 settembre una riduzione delle spettanze di prelievo, assentite dai decreti di concessione, nella misura del 30%;

Considerato che nel periodo compreso tra il 2 agosto ed il 2 settembre del corrente anno si sono verificate condizioni idrologiche favorevoli nei riguardi delle portate del Piave, che hanno inoltre consentito di invasare i serbatoi idroelettrici;

Considerato che il quadro delle previsioni relative al mese di settembre consente pertanto di riportare verso la normalizzazione il regime delle concessioni irrigue;

Delibera:

1. Le misure di salvaguardia di cui alla delibera del comitato istituzionale del 2 agosto 1996 sono sospese a far luogo dalla data odierna e fino al giorno 10 settembre prossimo venturo.

2. Copia della presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

3. Copia della presente deliberazione, ai fini della consultazione, è altresì depositata presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo e Magistrato alle acque di Venezia), l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (segreteria tecnica), nonché la regione del Veneto (giunta regionale).

Venezia, 2 settembre 1996

Il segretario generale: BORRELLI

96A6100

PROVVEDIMENTO 10 settembre 1996.

Sospensione delle misure temporanee di salvaguardia riguardanti la regolazione nel periodo agosto-settembre 1996 delle utilizzazioni idriche del Medio-Piave.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, così come integrato e modificato dall'art. 12 della legge n. 493 del 4 dicembre 1993;

Vista la delibera del 2 agosto 1996, con la quale il comitato istituzionale ha adottato misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del succitato art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, sulla base del piano di regolazione delle utilizzazioni idriche del medio bacino del Piave predisposto dalla segreteria tecnica dall'Autorità di bacino;

Visto l'art. 2 della succitata delibera con la quale il segretario generale dell'Autorità, qualora le condizioni idrologiche del bacino lo permettano, può modificare anche temporaneamente, in senso meno restrittivo, le misure di salvaguardia sopracitate;

Visto il piano che prevede nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 settembre una riduzione delle spettanze di prelievo, assentite dai decreti di concessione, nella misura del 30%;

Vista la delibera del segretario generale dell'Autorità di bacino di data 2 settembre 1996, con la quale, considerata la favorevole situazione idrologica, sono state sospese fino al 10 settembre p.v. le succitate misure di salvaguardia;

Considerato che permangono favorevoli condizioni idrologiche nei riguardi delle portate del Piave;

Considerato che il quadro delle previsioni relative al mese di settembre consente pertanto di riportare verso la normalizzazione il regime delle concessioni irrigue;

Delibera:

1. Le misure di salvaguardia di cui alla delibera del comitato istituzionale del 2 agosto 1996 rimangono ancora sospese fino al 20 prossimo venturo.

2. Copia della presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

3. Copia della presente deliberazione, ai fini della consultazione, è altresì depositata presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo e Magistrato alle acque di Venezia), l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (segreteria tecnica), nonché la regione del Veneto (giunta regionale).

Venezia, 10 settembre 1996

Il segretario generale: BORRELLI

96A6101

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 9 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito, nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica», ed in particolare gli articoli 4 e 26;

Visto l'ordinamento didattico della facoltà di economia di Parma, approvato con decreto rettorale del 4 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1993, modificato con successivo decreto rettorale dell'11 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1994, ed in particolare gli articoli 36, 38, 46;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 relativi alla «Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 6 settembre 1995, inviato con nota n. 2074 del 7 ottobre 1995;

Decreta:

A) Il comma quarto dell'art. 38 dello statuto vigente della facoltà di economia di Parma viene modificato come segue:

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 46, secondo la seguente distribuzione:

due nel settore P01A (economia politica);

due nel settore P02A (economia aziendale);

uno nel settore P03X (storia economica);

uno nel settore N01X (diritto privato);

uno nel settore N09A (istituzioni di diritto pubblico);

uno nel settore S01A (statistica),

due complessivamente nei settori S0A4 (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

B) L'art. 46 dello statuto vigente della facoltà di economia di Parma viene modificato come segue:

DISCIPLINE DELLE AREE ECONOMICA, AZIENDALE, GIURIDICA E MATEMATICO-STATISTICA ATTIVABILI NELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA.

Area economica.

P01A - Economia politica:

analisi economica;

dinamica economica;

economia politica;

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia;

storia dell'economia politica.

P01B - Politica economica:

analisi economica congiunturale;

economia applicata;

economia dei beni e delle attività culturali;

economia dell'ambiente;

economia del lavoro;

economia delle istituzioni;

economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;

economia sanitaria;

politica economica;
politica economica agraria;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macro-economica;
sistemi economici comparati.

P01C - Scienza delle finanze:
economia dei beni e delle attività culturali;
economia dei tributi;
economia dell'ambiente;
economia della sicurezza sociale;
economia della spesa pubblica;
economia delle istituzioni;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01D - Storia del pensiero economico:
storia del pensiero economico;
storia dell'analisi economica.

P01E - Econometria:
econometria;
econometria applicata;
economia matematica;
economia politica;
metodi econometrici;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01F - Economia monetaria:
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
economia monetaria e internazionale;
economia politica;
politica economica;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - Economia internazionale:
economia dell'integrazione europea;
economia internazionale;
economia politica;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica
politica economica internazionale.

P01H - Economia dello sviluppo:
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
economia politica;
politica dello sviluppo economico;
politica economica;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - Economia dei settori produttivi:
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle forme di mercato;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia del settore dei trasporti;
economia industriale;
politica economica.

P01J - Economia regionale:
economia dei trasporti;
economia delle grandi aree geografiche;
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P03X - Storia economica:
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica dell'Europa;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica delle popolazioni;
storia economica del turismo;
storia marittima.

G01X - Economia ed estimo rurale:
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria;

economia e politica montana e forestale;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentari;

pianificazione agricola;

politica agraria;

storia dell' agricoltura.

M06B - Geografia economico-politica:

cartografia tematica;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia della comunicazione;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

organizzazione e pianificazione del territorio;

politica dell'ambiente;

sistemi informativi geografici.

Area aziendale.

P02A - Economia aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - Economia e gestione delle imprese:

economia e gestione delle imprese;

economia e gestione delle imprese commerciali;

economia e gestione delle imprese di servizi;

economia e gestione dell'innovazione aziendale;

economia e gestione delle imprese di trasporto;

economia e gestione delle imprese industriali;

economia e gestione delle imprese internazionali;

economia e gestione delle imprese turistiche;

economia e gestione delle imprese di servizi pubblici;

economia e tecnica degli scambi internazionali;

economia e tecnica della pubblicità;

economia e tecnica della comunicazione aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing internazionale;

strategie di impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - Finanza aziendale:

analisi finanziaria;

finanza aziendale;

finanza aziendale internazionale;

finanziamenti di aziende.

P02D - Organizzazione aziendale:

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione e controllo aziendale;

organizzazione e gestione delle risorse umane.

P02E - Economia degli intermediari finanziari:

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di assicurazione;

economia delle aziende di credito;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dei mercati finanziari;

economia e tecnica dell'assicurazione;

finanziamenti di aziende;

gestione finanziaria e valutaria;

tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - Merceologia:
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia doganale;
merceologia delle risorse naturali;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia;
teoria e tecnica della qualità delle merci.

Area giuridica.

N01X - Diritto privato:
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo;
nozioni giuridiche fondamentali.

N02X - Diritto privato comparato:
diritto anglo-americano;
diritto dei Paesi africani e asiatici;
diritto dei Paesi dell'Est europeo;
diritto dei Paesi di lingua francese;
diritto dei Paesi di lingua tedesca;
diritto dei Paesi socialisti;
diritto dell'America latina;
diritto musulmano e dei Paesi islamici;
diritto privato comparato;
diritto privato delle Comunità europee;
istituzioni di diritto privato italiano e comparato;
sistemi giuridici comparati.

N03X - Diritto agrario:
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale.

N04X - Diritto commerciale:
diritto commerciale;
diritto commerciale comunitario;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N05X - Diritto dell'economia:
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto delle assicurazioni;
diritto del mercato finanziario;
diritto ed economia delle fonti di energia;
diritto internazionale dell'economia;
diritto privato dell'economia;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N06X - Diritto della navigazione:
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N07X - Diritto del lavoro:
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale;
relazioni industriali.

N08X - Diritto costituzionale:
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare;
diritto processuale costituzionale;
giustizia costituzionale.

N09X - Istituzioni di diritto pubblico:
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico generale;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
dottrina dello Stato;
istituzioni di diritto pubblico;

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
nozioni giuridiche fondamentali.

N10X - Diritto amministrativo:
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N13X - Diritto tributario:
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N14X - Diritto internazionale:
diritto degli scambi internazionali;
diritto del commercio internazionale;
diritto delle Comunità europee;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
diritto internazionale privato e processuale;
diritto processuale comunitario;
organizzazione internazionale;
tutela internazionale dei diritti umani.

N15X - Diritto processuale civile:
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato;
diritto processuale comunitario;
diritto processuale del lavoro;
diritto processuale generale;
ordinamento giudiziario;
teoria generale del processo.

N17X - Diritto penale:
criminologia;
diritto e procedura penale militare;
diritto penale;
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale militare;
istituzione di diritto e procedura penale;
legislazione minorile.

Area matematico-statistica:

S01A - Statistica:
analisi dei dati;
analisi delle serie storiche;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecnica di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - Statistica per la ricerca sperimentale:
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;

statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica e informatica applicata alla produzione animale;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - Statistica economica:
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazioni di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo di dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - Demografia:
analisi demografica;
biodemografia
demografia;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teorie della popolazione.

S03B - Statistica sociale:
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi;
rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - Matematica per le applicazioni economiche:
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per l'economia;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le scienze sociali;
metodi e modelli per le scelte economiche;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni.

S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali:
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01A - Logica matematica:
istituzioni di logica matematica;
logica matematica;
teoria degli insiemi;
teoria dei modelli;
teoria della ricorsività.

A01B - Algebra:
algebra;
algebra superiore;
algebra commutativa;
algebra computazionale;
algebra ed elementi di geometria;
algebra lineare;
istituzioni di algebra superiore;
istituzioni di matematiche;
matematica discreta;

matematica;
teoria algebrica dei numeri;
teoria dei gruppi.

A01C - Geometria:
geometria;
geometria algebrica;
geometria combinatoria;
geometria descrittiva;
geometria differenziale;
geometria e algebra;
geometria superiore;
istituzioni di geometria superiore;
istituzioni di matematiche;
matematica;
matematica discreta;
spazi analitici;
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale.

A02A - Analisi matematica:
analisi armonica;
analisi convessa;
analisi funzionale;
analisi matematica;
analisi non lineare;
analisi superiore;
biomatematica;
calcolo delle variazioni;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi matematica;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di matematiche;
matematica;
matematica applicata;
metodi matematici e statistici;
metodi matematici per l'ingegneria;
teoria dei numeri;
teoria delle funzioni;
teoria matematica dei controlli.

A02B - Probabilità e statistica matematica:
biomatematica;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
filtraggio e controllo stocastico;
istituzioni di matematiche;
matematica;
metodi matematici e statistici;
metodi probabilistici statistici e processi stocastici;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
teoria delle decisioni.

A04A - Analisi numerica:
analisi numerica;
biomatematica;
calcolo numerico;
calcolo parallelo;
calcolo numerico e programmazione;
istituzioni di matematiche;
laboratorio di programmazione e calcolo;
matematica;
matematica applicata;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi matematici e statistici;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ingegneria;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - Ricerca operativa:
grafi e reti di flusso;
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per la logistica;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi.

K04X - Automatica:
analisi dei sistemi;
architetture di elaborazione per sistemi di controllo;

automazione dei sistemi energetici;
automazione industriale;
automazione nei sistemi di trasporto;
azionamenti ed elettronica industriale;
controlli automatici;
controllo dei processi;
controllo digitale;
fondamenti di automatica;
identificazione dei modelli e analisi dei dati;
ingegneria e tecnologie dei sistemi di controllo;
modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e simulazione;
ottimizzazione dei sistemi di controllo;
robotica industriale;
sistemi adattativi;
sistemi di supervisione e controllo esperto;
strumentazione e misure per l'automazione;
teoria dei sistemi;
teoria del controllo.

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni:
basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica industriale;
informatica medica;
informatica teorica;
ingegneria del software;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
intelligenza artificiale;
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi operativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

K05B - Informatica:
algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
sistemi operativi.

K05C - Cibernetica:
apprendimento automatico;
cibernetica;
criptografia;
elaborazioni di immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi per il ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
modelli dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione.

Altre aree

Q05C - Sociologia dei processi economici e del lavoro:
formazione e politiche delle risorse umane;
organizzazione dei servizi sociali;
relazioni industriali;
sociologia dei consumi;
sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
sociologia della medicina;
sociologia del lavoro;
sociologia delle professioni;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia dello sviluppo;
sociologia economica;
sociologia industriale;
teoria e politica del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 9 settembre 1996

Il rettore

96A6099

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 29 agosto 1996, n. 13.

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali.

A tutte le ditte titolari della autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali registrate posteriormente al 1° ottobre 1991

Ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991, articoli 11 e 27, per i medicinali autorizzati dopo il 1° ottobre 1991, le aziende interessate al rinnovo dell'autorizzazione devono presentare apposita domanda entro e non oltre quattro anni e nove mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di prima autorizzazione.

Nel richiamare, pertanto, gli adempimenti della legge, e nel rappresentare che la mancata ottemperanza comporta la decadenza della prima autorizzazione e di tutte le variazioni e/o estensioni successive, si invitano le aziende interessate a presentare domanda di rinnovo entro i termini temporali prescritti, utilizzando il modello allegato.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI

Titolare A.I.C.

Nome della specialità medicinale: (forma/e farmaceutica/e confezione/i e relativi codici).

Categoria terapeutica:

Indicazione/i terapeutica/e:

Officina di produzione:

Data della prima autorizzazione e data di scadenza:

Procedura di autorizzazione:

Variazioni rispetto all'A.I.C. originale in ordine cronologico (intervenuti negli ultimi cinque anni):

Variazioni richieste non ancora approvate:

Dichiarazione: si dichiara che gli stampati sono conformi agli ultimi approvati dal Ministero della sanità, per quanto riguarda in particolare: indicazioni, posologia, effetti collaterali, controindicazioni, avvertenze speciali.

Elenco allegati:

Allegati:

Rapporto di farmacovigilanza (relativo agli ultimi cinque anni):

Significativi lavori pubblicati sul prodotto o sulla molecola/e utilizzata/e per le medesime vie di somministrazione:

Stampati: etichette, foglio illustrativo redatti in conformità al decreto legislativo n. 540/1992. Scheda tecnica redatta secondo articolo 4a della direttiva n. 65/65 CEE successivamente modificata.

96A6021

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

CIRCOLARE 9 settembre 1996, n. **GM 98727/4205DL/CR.**

Accesso ai documenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, riguardante il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1996, n. 296, che ha adottato il regolamento in ordine ai documenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero stesso;

Riconosciuta l'opportunità di dettare le misure idonee a permettere l'esercizio del diritto di accesso ai predetti documenti;

Si dispone quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente circolare è intesa a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero stesso.

Art. 2.

Uffici competenti

1. Il Ministero, ai fini della ricezione della richiesta di accesso, si avvale di appositi uffici ovvero demanda tale attribuzione agli uffici competenti a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

2. Competente a provvedere sulla richiesta di accesso, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, è l'ufficio che forma l'atto o che lo detiene stabilmente.

3. Qualora l'atto sia provvisoriamente detenuto presso ufficio diverso da quello indicato nel comma 2, il responsabile del procedimento chiede la restituzione dell'atto medesimo o di copia autentica dello stesso per consentire l'esercizio del diritto di accesso. L'ufficio detentore dell'atto è tenuto a provvedere entro cinque giorni.

Art. 3.

Modalità per l'accesso

1. La richiesta di accesso, da redigere di norma su un modulo appositamente predisposto dal Ministero, deve essere presentàta al competente ufficio, di cui all'art. 2; può essere inviata anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di invio per posta o di presentazione da parte di persona diversa dall'interessato, la firma del richiedente deve essere autenticata secondo le disposizioni recate dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. La richiesta di accesso è esente dall'imposta di bollo.

2. L'identificazione del richiedente è effettuata, da parte degli uffici competenti, sia all'atto della presentazione della richiesta, intesa ad ottenere copia di documenti, sia al momento dell'accesso.

3. La richiesta deve comprendere:

a) le generalità del richiedente complete di indirizzo e, nell'interesse del richiedente stesso, il numero di telefono;

b) l'indicazione del documento oggetto della richiesta e del procedimento in cui è inserito; in caso di mancata conoscenza di essi, devono essere indicati gli elementi utili all'individuazione;

c) l'interesse di cui si è portatori;

d) la motivazione della richiesta;

e) l'indicazione delle modalità con cui si intende esercitare l'accesso, specificando se si tratta di visione, di estrazione di copia, eventualmente in bollo, o di entrambe;

f) la data e la sottoscrizione;

g) gli estremi del documento di riconoscimento.

4. I tutori ed i curatori delle persone fisiche nonché i rappresentanti dei soggetti cui è riconosciuto il diritto di accesso, per esercitare quest'ultimo in nome degli interessati, devono presentare i prescritti titoli.

5. Non sono prese in considerazione richieste generiche che non consentano in alcun modo l'individuazione del documento a cui si vuole accedere. Di ciò è data comunicazione all'interessato entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione o di ricezione della richiesta.

6. La richiesta può riferirsi a più documenti, ovvero a documenti giacenti presso organi del Ministero aventi sede diversa, purché gli atti riguardino il medesimo procedimento.

Art. 4.

Compiti dell'ufficio accettante la richiesta

1. L'ufficio è tenuto alle seguenti incombenze:

a) dare informazioni ai richiedenti sulle modalità di richiesta, sui costi relativi al rilascio di copie (rimborso del costo di riproduzione, imposta di bollo, eventuali tasse di spedizione);

b) accettare le richieste di accesso e provvedere al protocollo delle stesse;

c) consegnare agli interessati ricevuta, sulla quale devono essere indicati l'ufficio competente all'accesso ed il periodo entro cui l'accesso stesso potrà avvenire;

d) inoltrare le richieste all'ufficio competente.

2. L'ufficio, sul registro di protocollo, indica la data di presentazione, il nome dell'interessato, gli estremi del documento di riconoscimento, il tipo di documento richiesto e l'ufficio competente all'accoglimento della richiesta.

3. Ove manchi l'ufficio apposito, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono espletati dall'ufficio competente a provvedere sulla richiesta di accesso.

Art. 5.

Accesso mediante visione dei documenti depositati

1. Il documento deve essere messo a disposizione in un giorno che sia il più vicino possibile alla data di presentazione dell'istanza di accesso, tenendo conto del tipo di documento e del tempo occorrente nonché della difficoltà del suo reperimento, e comunque non oltre il termine di trenta giorni.

2. La visione deve aver luogo presso l'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene in forma stabile alla presenza di un incaricato dell'amministrazione; della presa visione è redatta apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

3. In caso di accesso a documenti su supporto informatico, al richiedente deve essere fornita adeguata consulenza nell'uso degli strumenti e delle procedure necessari per l'acquisizione delle informazioni.

4. In relazione alle caratteristiche dei documenti ed alle particolari circostanze in cui si verifica l'accesso, il Ministero ha la facoltà di esibire copia dei documenti in luogo degli originali.

5. Le istanze di visione devono essere allegate dal funzionario competente al documento o alla pratica.

6. Trascorsi sessanta giorni dal momento in cui accesso è consentito senza che l'interessato abbia preso visione del documento, il richiedente viene considerato rinunciatario e per ottenere l'accesso al documento deve presentare una nuova richiesta.

7. Nei casi di segretezza o di riservatezza di talune informazioni, sono selezionate le parti di cui deve essere assicurata la disponibilità.

Art. 6.

Accesso mediante estrazione di copia dei documenti

1. Le copie devono essere predisposte dall'ufficio presso cui sono depositati i documenti. Si può rilasciare copia anche degli allegati ai documenti, con l'onere da parte del richiedente di corrispondere i diritti aggiuntivi.

2. Il Ministero ha facoltà di prorogare fino ad un massimo di trenta giorni il termine del rilascio delle copie, di cui all'art. 2, comma 2, in relazione a difficoltà tecniche di riproduzione derivanti dal formato o dalla consistenza degli atti, dandone comunicazione all'interessato.

3. Le copie rimangono depositate presso l'ufficio competente per sessanta giorni dal momento in cui l'accesso è consentito. Qualora le copie non vengano ritirate entro tale termine la pratica è archiviata ed il richiedente, per l'accesso, deve presentare una nuova richiesta.

4. La consegna di copia del documento al richiedente deve essere attestata da dichiarazione per ricevuta sottoscritta dal richiedente medesimo.

5. Qualora l'interessato chieda di ricevere attraverso la posta le fotocopie dei documenti richiesti, queste ultime sono trasmesse, con tassa a carico del destinatario, all'ufficio postale segnalato dal richiedente o a quello più vicino all'indirizzo indicato nella richiesta; l'ufficio, con avviso con tassa a carico del destinatario, invita il medesimo a presentarsi presso l'ufficio stesso per il ritiro dei documenti.

6. Nel caso di documenti contenenti in parte informazioni segrete o non accessibili all'interessato, possono essere rilasciate copie parziali dei documenti stessi. Le copie parziali, ove possibile, devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine omesse devono essere indicate.

7. Per l'autenticazione e per il rilascio delle copie si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 7.

Rimborso e bollo

1. Ai sensi della circolare prot. UCA/27720/928/46 del 19 marzo 1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'interessato è tenuto a versare un corrispettivo dell'importo di lire 500 per il rilascio da uno a due copie, di lire mille da tre a quattro copie e così di seguito, da assolvere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie che sono annullate con il datario a cura dell'ufficio.

2. Ai sensi della circolare prot. UCA/27720/1749 del 28 febbraio 1994 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo mediante la presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti; l'ufficio ne cura l'annullo con bollo a data.

3. Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali o una procedura di ricerca di particolare difficoltà ovvero richieda formati specifici su carta speciale, la determinazione del corrispettivo, orientato comunque ai costi, è effettuata dal Ministero, fermo restando l'assolvimento a mezzo marche da bollo.

Art. 8.

Rifiuto, limitazione, differimento

1. In caso di mancato o incompleto accoglimento della richiesta di accesso, deve essere inviata o consegnata all'interessato, nel termine di cui all'art. 2, comma 2, una risposta con l'indicazione:

a) dell'ufficio che ha trattato la pratica di accesso;

b) del documento oggetto della richiesta;

c) dei motivi del rifiuto, della limitazione o del differimento;

d) dei termini per la presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Art. 9.

1. Per quanto non previsto dalla presente circolare, si applicano le disposizioni recate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: MACCANICO

96A6050

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 383, recante: «Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche».

Il decreto-legge 22 luglio 1996, n. 383, recante: «Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 22 luglio 1996.

96A6136

Mancata conversione del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 384, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli».

Il decreto-legge 22 luglio 1996, n. 384, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 22 luglio 1996.

96A6137

Mancata conversione del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 385, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse».

Il decreto-legge 22 luglio 1996, n. 385, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996.

96A6156

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 settembre 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996, della ditta S.p.a. Sisma, con sede in Milano e unità di Villadossola (Novara).

Parere comitato tecnico del 27 giugno 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sisma, con sede in Milano e unità di Villadossola (Novara), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 giugno 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 2 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unità di Villanovetta di Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1° novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1996 con decorrenza 2 maggio 1996;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 giugno 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 24 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unità di Torino e Forza vendite, per il periodo dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1996 con decorrenza 24 aprile 1996.

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 14 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mundi Riso, con sede in Milano e unità di Vercelli, per il periodo dal 14 maggio 1996 al 13 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1996 con decorrenza 14 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1996:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1995 al 20 marzo 1996, della ditta S.r.l. CEM - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta).

Parere comitato tecnico del 25 giugno 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. CEM - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1995 con decorrenza 21 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 21 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. CEM - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 20 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 31 ottobre 1995 con decorrenza 21 settembre 1995 (art. 7, comma 1, legge n. 236/1993).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.n.c. O.S.B. Officine Sicolo e Bonasia, con sede in Bitonto (Bari) e unità di Bitonto (Bari).

Parere comitato tecnico del 25 giugno 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. O.S.B. Officine Sicolo e Bonasia, con sede in Bitonto (Bari) e unità di Bitonto (Bari), per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1996:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1994 all'11 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Salice Sud S.r.l. ora Salice Tecno - Div. Salice Sud, con sede in Capodrise (Caserta) ora Torino e unità di Capodrise (Caserta).

Parere comitato tecnico del 26 giugno 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Salice Sud S.r.l. ora Salice Tecno - Div. Salice Sud, con sede in Capodrise (Caserta) ora Torino e unità di Capodrise (Caserta), per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1995, con decorrenza 13 dicembre 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 13 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Salice Sud S.r.l. ora Salice Tecno - Div. Salice Sud, con sede in Capodrise (Caserta) ora Torino e unità di Capodrise (Caserta), per il periodo dal 13 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1995 con decorrenza 13 giugno 1995;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 novembre 1995 al 5 novembre 1996 della ditta S.r.l. Eurobeton, con sede in Brusciano (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli).

Parere comitato tecnico del 26 giugno 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Eurobeton, con sede in Brusciano (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 novembre 1995 al 5 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1995 con decorrenza 6 novembre 1995;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1996

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 10 aprile 1995 al 9 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e unità di Cassina (Milano) e Milano.

Parere comitato tecnico del 20 giugno 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e unità di Cassina (Milano), e Milano, per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1994, con decorrenza 10 aprile 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e unità di Cassina (Milano), e Milano, per il periodo dal 10 ottobre 1995 al 9 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 10 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 giugno 1994, della ditta S.p.a. Nones, con sede in Trento e unità di Trento.

Parere comitato tecnico del 18 giugno 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nones, con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A5998

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 26 giugno 1996 la Croce Rossa italiana, con sede in Roma, è autorizzata ad accettare — con beneficio di inventario — l'eredità disposta — in favore del comitato provinciale di Genova —, dal sig. Pasquale Saccone con testamento olografo pubblicato per atto dott. Andrea Cassanello, notaio in Genova, n. di rep. 19942, e consistente nella quota di 5/6 di un appartamento sito in Genova, via Peschiera n. 40/1, del periziato valore globale di L. 346.500.000 e in denari depositati presso la Banca Carige e la Banca commerciale italiana di Genova per un totale — alla data del 6 aprile 1993 — di L. 332.001 881.

96A6057

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli del 1° semestre 1996, valevole per il 2° semestre 1996 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	TITOLI DI STATO				
	Consolidati				
16953	Rendita 5% 1935	57,00	54,50	51,30	49,05
40128	Redimibile 10% (Cassa DD.PP.) (1977-1997)	102,70	97,70	92,43	87,93
16961	Redimibile 12% (Beni esteri) (1980-1998)	106,00	100,00	95,40	90,00
	Certificati di credito del Tesoro				
128634	C.C.T. 1- 7-1986/1996 ind. ann. 10,40%	105,50	100,30	94,95	90,27
128659	C.C.T. 1- 8-1986/1996 ind. ann. 10,15%	105,47	100,40	94,93	90,36
128675	C.C.T. 1- 9-1986/1996 ind. ann. 10,30%	105,70	100,55	95,13	90,50
128691	C.C.T. 1-10-1986/1996 ind. ann. 10,85%	106,07	100,65	95,47	90,59
128717	C.C.T. 1-11-1986/1996 ind. ann. 10,70%	105,95	100,60	95,36	90,54
128733	C.C.T. 1-12-1986/1996 ind. ann. 10,90%	106,50	101,05	95,85	90,95
128766	C.C.T. 1- 1-1987/1997 ind. ann. 10,85%	106,67	101,25	56,01	91,13
128774	C.C.T. 1- 2-1987/1997 ind. ann. 10,50%	106,35	101,10	95,72	90,99
128782	C.C.T. 18- 2-1987/1997 ind. ann. 10,50%	106,35	101,10	95,72	90,99
128790	C.C.T. 1- 3-1987/1997 ind. ann. 10,00%	105,85	100,85	95,27	90,77
128824	C.C.T. 1- 4-1987/1997 ind. ann. 9,65%	106,73	101,90	96,06	91,71
128857	C.C.T. 1- 5-1987/1997 ind. ann. 9,65%	105,78	100,95	95,21	90,86
128899	C.C.T. 1- 6-1987/1997 ind. ann. 9,45%	105,97	101,25	95,38	91,13
128923	C.C.T. 1- 7-1987/1997 ind. ann. 11,20%	106,55	100,95	95,90	90,86
128956	C.C.T. 1- 8-1987/1997 ind. ann. 10,90%	106,30	100,85	95,67	90,77
128980	C.C.T. 1- 9-1987/1997 ind. ann. 11,85%	107,07	101,15	96,37	91,04
366366	C.C.T. 1- 1-1993/1998 tasso fisso 12,50%	110,40	104,15	99,36	93,74
130960	C.C.T. 1- 3-1991/1998 ind. sem. 5,35%	106,35	101,00	95,72	90,90
130978	C.C.T. 1- 4-1991/1998 ind. sem. 5,15%	106,20	101,05	95,58	90,95
130994	C.C.T. 1- 5-1991/1998 ind. sem. 5,15%	106,30	101,15	95,67	91,04
132008	C.C.T. 1- 6-1991/1998 ind. sem. 5,05%	106,35	101,30	95,72	91,17
132024	C.C.T. 1- 7-1991/1998 ind. sem. 5,80%	107,20	101,40	96,48	91,26
132040	C.C.T. 1- 8-1991/1998 ind. sem. 5,60%	106,80	101,20	96,12	91,08
132057	C.C.T. 1- 9-1991/1998 ind. sem. 5,35%	106,45	101,10	95,81	90,99
132073	C.C.T. 1-10-1991/1998 ind. sem. 5,15%	106,20	101,05	95,58	90,95
132081	C.C.T. 1-11-1991/1998 ind. sem. 5,15%	106,35	101,20	95,72	91,08
132107	C.C.T. 1-12-1991/1998 ind. sem. 5,05%	106,40	101,35	95,76	91,22
132115	C.C.T. 1- 1-1992/1999 ind. sem. 5,80%	107,25	101,45	96,53	91,31
366770	C.C.T. 1- 1-1994/1999 (tasso fisso) 9,50%	104,70	99,95	94,23	89,96
132131	C.C.T. 1- 2-1992/1999 ind. sem. 5,60%	106,95	101,35	96,26	91,22
366010	C.C.T. 1- 3-1992/1999 ind. sem. 5,35%	106,65	101,30	95,99	91,17
366036	C.C.T. 1- 4-1992/1999 ind. sem. 5,15%	106,40	101,25	95,76	91,13
366044	C.C.T. 1- 5-1992/1999 ind. sem. 5,15%	106,50	101,35	95,85	91,22
366119	C.C.T. 1- 6-1992/1999 ind. sem. 5,05%	106,50	101,45	95,85	91,31
366127	C.C.T. 1- 8-1992/1999 ind. sem. 5,60%	107,00	101,40	96,30	91,26
366614	C.C.T. 1- 9-1993/1999 tasso fisso 9,50%	104,55	99,80	94,10	89,82

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
366184	C.C.T. 1-11-1992/1999 ind. sem. 5,15%	106,60	101,45	95,94	91,31
366200	C.C.T. 1- 1-1993/2000 ind. sem. 5,80%	107,40	101,60	96,66	91,44
366267	C.C.T. 1- 2-1993/2000 ind. sem. 5,60%	107,15	101,55	96,44	91,40
366291	C.C.T. 1- 3-1993/2000 ind. sem. 5,35%	106,90	101,55	96,21	91,40
366333	C.C.T. 1- 5-1993/2000 ind. sem. 5,15%	106,85	101,70	96,17	91,53
366390	C.C.T. 1- 6-1993/2000 ind. sem. 5,05%	106,95	101,90	96,26	91,71
366481	C.C.T. 1- 8-1993/2000 ind. sem. 5,60%	107,40	101,80	96,66	91,62
366572	C.C.T. 1-10-1993/2003 ind. sem. 4,95%	106,00	101,05	95,40	90,95
366671	C.C.T. 22-12-1993/2000 ind. sem. 5,60%	85,60	80,00	77,04	72,00
366739	C.C.T. 1- 1-1994/2001 ind. sem. 5,60%	106,40	100,80	95,76	90,72
366853	C.C.T. 1- 4-1994/2001 ind. sem. 4,95%	105,40	100,45	94,86	90,41
366903	C.C.T. 1- 8-1994/2001 ind. sem. 5,40%	105,90	100,50	95,31	90,45
366945	C.C.T. 1-10-1994/2001 ind. sem. 4,95%	105,35	100,40	94,32	90,36
367067	C.C.T. 1-12-1994/2001 ind. sem. 4,50%	104,65	100,15	94,19	90,14
367120	C.C.T. 1- 2-1995/2002 ind. sem. 4,95%	105,00	100,05	94,50	90,05
367133	C.C.T. 1- 4-1995/2002 ind. sem. 5,10%	105,35	100,25	94,82	90,23
367208	C.C.T. 1- 6-1995/2002 ind. sem. 4,50%	104,65	100,15	94,19	90,14
367264	C.C.T. 1- 8-1995/2002 ind. sem. 4,95%	105,00	100,05	94,50	90,05
367356	C.C.T. 1-10-1995/2002 ind. sem. 5,10%	105,30	100,20	94,77	90,18
367398	C.C.T. 1-11-1995/2002 ind. sem. 4,65%	104,80	100,15	94,32	90,14
367448	C.C.T. 1-12-1995/2002 ind. sem. 4,50%	104,65	100,15	94,19	90,14
367463	C.C.T. 1- 2-1996/2003 ind. sem. 5,25%	105,45	100,20	94,91	90,18
367570	C.C.T. 1- 4-1996/2003 ind. sem. 5,10%	105,50	100,40	94,95	90,36
366689	C.C.T. 22-12-1993/2003 ind. sem. 5,60%	103,70	98,10	93,33	88,29
367620	C.C.T. 1- 5-1996/2003 ind. sem. 4,65%	104,90	100,25	94,41	90,23
	C.T.O.				
130861	C.T.O. 19- 9-1990/1996 12,50%	106,60	100,35	95,94	90,32
130911	C.T.O. 20-11-1990/1996 12,50%	107,65	101,40	96,89	91,26
130291	C.T.O. 1-12-1988/1996 10,25%	107,43	102,30	96,69	92,07
130945	C.T.O. 18- 1-1991/1997 12,50%	108,25	102,00	97,43	91,80
130986	C.T.O. 17- 4-1991/1997 12,50%	109,05	102,80	98,15	92,52
132016	C.T.O. 19- 6-1991/1997 12,00%	108,35	102,35	97,52	92,12
132065	C.T.O. 19- 9-1991/1997 12,00%	109,55	103,55	98,60	93,20
132123	C.T.O. 20- 1-1992/1998 12,00%	110,35	104,35	99,32	93,92
366085	C.T.O. 19- 5-1992/1998 12,00%	110,45	104,45	99,41	94,01
367117	T.C.Z. (Zero coupon) 28- 2-1995/1997	—	91,10	—	81,99
367141	T.C.Z. (Zero coupon) 28- 4-1995/1997	—	89,85	—	80,87
367249	T.C.Z. (Zero coupon) 30- 6-1995/1997	—	88,75	—	79,88
367307	T.C.Z. (Zero coupon) 30- 8-1995/1997	—	87,80	—	79,02
367380	T.C.Z. (Zero coupon) 30-10-1995/1997	—	86,55	—	77,90
367430	T.C.Z. (Zero coupon) 29-12-1995/1997	—	85,60	—	77,04
367505	T.C.Z. (Zero coupon) 29- 2-1996/1998	—	86,85	—	78,17
367588	T.C.Z. (Zero coupon) 30- 4-1994/1998	—	85,93	—	77,34

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Buoni del Tesoro poliennali				
366499	B.T.P. 10,00% 1- 8-1993/1996.	105,05	100,05	94,55	90,05
126828	B.T.P. 12,00% 1- 9-1991/1996.	106,30	100,30	95,67	90,27
366580	B.T.P. 9,00% 1-10-1993/1996.	104,30	99,80	93,87	89,82
126851	B.T.P. 12,00% 1-11-1991/1996.	106,75	100,75	96,08	90,68
366697	B.T.P. 8,50% 22-12-1993/1996.	119,25	115,00	107,33	103,50
126869	B.T.P. 12,00% 1- 1-1992/1997.	107,30	101,30	96,57	91,17
366747	B.T.P. 8,50% 1- 1-1994/1997.	103,85	99,60	93,47	89,64
366820	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/1997.	103,75	99,50	93,38	89,55
366069	B.T.P. 12,00% 1- 5-1992/1997.	108,25	102,25	97,43	92,03
126687	B.T.P. 12,50% 1- 6-1990/1997.	109,05	102,80	98,15	92,52
126695	B.T.P. 12,50% 16- 6-1990/1997.	109,40	103,15	98,46	92,84
366911	B.T.P. 8,50% 1- 8-1994/1997.	103,35	99,10	93,02	89,19
366135	B.T.P. 12,00% 1- 9-1992/1997.	108,90	102,90	98,01	92,61
126737	B.T.P. 12,50% 1-11-1990/1997.	110,30	104,05	99,27	93,65
367075	B.T.P. 9,50% 1-12-1994/1997	109,20	104,45	98,28	94,01
126752	B.T.P. 12,50% 1- 1-1991/1998.	110,90	104,65	99,81	94,19
366226	B.T.P. 12,00% 1- 1-1993/1998.	110,05	104,05	99,05	93,65
366317	B.T.P. 11,50% 1- 3-1993/1998.	109,40	103,65	98,46	93,29
126786	B.T.P. 12,50% 19- 3-1991/1998.	111,30	105,05	100,17	94,55
367158	B.T.P. 10,50% 1- 4-1995/1998.	107,70	102,45	96,93	92,21
366358	B.T.P. 11,50% 1- 5-1993/1998.	109,90	104,15	98,91	93,74
366416	B.T.P. 11,00% 1- 6-1993/1998.	108,85	103,35	97,97	93,02
126810	B.T.P. 12,00% 20- 6-1991/1998.	111,20	105,20	100,08	94,68
367273	B.T.P. 10,50% 15- 7-1995/1998.	108,05	102,80	97,25	92,52
366507	B.T.P. 10,00% 1- 8-1993/1998.	106,80	101,80	96,12	91,62
126844	B.T.P. 12,00% 18- 9-1991/1998.	111,65	105,65	100,49	95,09
366598	B.T.P. 9,00% 1-10-1993/1998	104,45	99,95	94,01	89,96
367406	B.T.P. 10,50% 1- 11-1995/1998	108,40	103,15	97,56	92,84
366705	B.T.P. 8,50% 22-12-1993/1998.	104,10	99,85	93,69	89,87
366754	B.T.P. 8,50% 1- 1-1994/1999.	103,00	98,75	92,70	88,88
126886	B.T.P. 12,00% 17- 1-1992/1999.	112,40	106,40	101,16	95,76
367471	B.T.P. 9,50% 1- 2-1996/1999.	107,00	102,25	96,30	92,03
366838	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/1999.	102,75	98,50	92,48	88,65
367604	B.T.P. 9,50% 15- 4-1996/1999.	107,20	102,45	96,48	92,21
366077	B.T.P. 12,00% 18- 5-1992/1999.	113,05	107,05	101,75	96,35
366929	B.T.P. 8,50% 1- 8-1994/1999.	102,20	97,95	91,98	88,16
367083	B.T.P. 9,50% 1-12-1994/1999.	105,55	100,80	95,00	90,72
367166	B.T.P. 10,50% 1- 4-1995/2000.	109,05	103,80	98,15	93,42
367281	B.T.P. 10,50% 15- 7-1995/2000.	109,30	104,05	98,37	93,65
367414	B.T.P. 10,50% 1-11-1995/2000.	109,40	104,15	98,46	93,74
126778	B.T.P. 12,50% 1- 3-1991/2001.	118,50	112,25	106,65	101,03
367489	B.T.P. 9,50% 1- 2-1996/2001.	107,15	102,40	96,44	92,16
367612	B.T.P. 9,50% 1- 5-1996/2001.	107,20	102,45	96,48	92,21
126794	B.T.P. 12,00% 1- 6-1991/2001.	115,65	109,65	104,09	98,69
126836	B.T.P. 12,00% 1- 9-1991/2001.	115,85	109,85	104,27	98,87
126877	B.T.P. 12,00% 1- 1-1992/2002.	116,15	110,15	104,54	99,14
366051	B.T.P. 12,00% 1- 5-1992/2002.	116,40	110,40	104,76	99,36
366143	B.T.P. 12,00% 1- 9-1992/2002.	116,60	110,60	104,94	99,54

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
366234	B.T.P. 12,00% 1- 1-1993/2003	116,80	110,80	105,12	99,72
366325	B.T.P. 11,50% 1- 3-1993/2003	114,40	108,65	102,96	97,79
366424	B.T.P. 11,00% 1- 6-1993/2003	111,90	106,40	100,71	95,76
366515	B.T.P. 10,00% 1- 8-1993/2003	106,60	101,60	95,94	91,44
366606	B.T.P. 9,00% 1-10-1993/2003	101,50	97,00	91,35	87,30
366713	B.T.P. 8,50% 22-12-1993/2003	87,25	83,00	78,53	74,70
366762	B.T.P. 8,50% 1- 1-1994/2004	98,00	93,75	88,20	84,38
366846	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/2004	97,80	93,55	88,02	84,20
366937	B.T.P. 8,50% 1- 8-1994/2004	97,20	92,95	87,48	83,66
367091	B.T.P. 9,50% 1- 1-1995/2005	103,00	98,25	92,70	88,43
367174	B.T.P. 10,50% 1- 4-1995/2005	108,65	103,40	97,79	93,06
367315	B.T.P. 10,50% 1- 9-1995/2005	109,15	103,90	98,24	93,51
366655	B.T.P. 9,00% 1-11-1993/2023	93,90	89,40	84,51	80,46
367497	B.T.P. ind. sem. 4,75% 1- 2-1996/2006	104,75	100,00	94,28	90,00
366721	B.T.P. 8,50% 22-12-1993/2023	82,55	78,30	74,30	70,47
	Titoli di Stato in valuta				
132032	C.C.T. E.C.U. 16- 7-1991/1996 11,00%	105,75	100,25	95,18	90,23
132099	C.C.T. E.C.U. 22-11-1991/1996 10,60%	106,90	101,60	96,21	91,44
366028	C.C.T. E.C.U. 23- 3-1992/1997 10,20%	108,20	103,10	97,38	92,79
366101	C.C.T. E.C.U. 26- 5-1992/1997 10,50%	110,10	104,85	99,09	94,37
367182	C.C.T. E.C.U. 29- 5-1995/1998 7,50%	105,70	101,95	95,13	91,76
366457	C.C.T. E.C.U. 25- 6-1993/1998 9,00%	108,05	103,55	97,25	93,20
366473	C.C.T. E.C.U. 26- 7-1993/1998 8,25%	106,48	102,35	95,84	92,12
367331	C.C.T. E.C.U. 26- 9-1995/1998 6,50%	105,50	102,25	94,95	92,03
366564	C.C.T. E.C.U. 28- 9-1993/1998 8,00%	106,00	102,00	95,40	91,80
366630	C.C.T. E.C.U. 26-10-1993/1998 7,75%	105,53	101,65	94,98	91,49
366663	C.C.T. E.C.U. 29-11-1993/1998 7%	104,55	101,05	94,10	90,95
366778	C.C.T. E.C.U. 14- 1-1994/1999 6,25%	102,88	99,75	92,60	89,78
366812	C.C.T. E.C.U. 21- 2-1994/1999 6,25%	102,67	99,55	92,41	89,60
367513	C.C.T. E.C.U. 22- 2-1996/1999 5,75%	103,77	100,90	93,40	90,81
366895	C.C.T. E.C.U. 26- 7-1994/1999 7,50%	105,05	101,30	94,55	91,17
366952	C.C.T. E.C.U. 22-11-1994/1999 8,00%	105,90	101,90	95,31	91,71
367109	C.C.T. E.C.U. 24- 1-1995/2000 8,50%	108,30	104,05	97,47	93,65
367190	C.C.T. E.C.U. 24- 5-1995/2000 8,25%	109,07	104,95	98,17	94,46
367349	C.C.T. E.C.U. 26- 9-1995/2000 7,25%	104,98	101,35	94,49	91,22
367521	C.C.T. E.C.U. 22- 2-1996/2001 6,50%	106,50	103,25	95,85	92,93
	ORGANISMI INTERNAZIONALI				
—	B.E.I. 9,00% 1-10-1986/1996	104,40	99,90	93,96	89,91
—	B.E.I. 10,00% 1-12-1988/1996	105,50	100,50	94,95	90,45
—	B.E.I. 8,20% 11- 3-1994/1997	103,20	99,10	92,88	89,19
—	B.E.I. 2,39% ind. trim. 18- 6-1995/1999	105,73	100,95	95,16	90,86
570140	B.E.I. 9,65% 20- 2-1996/1998	106,17	101,35	95,56	91,22
—	B.E.I. 12,00% 17-12-1991/2001	115,15	109,15	103,64	98,24

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	TITOLI GARANTITI DALLO STATO				
486289	Cassa DD.PP. sopp. Efim Ind. semestr. 1-4-1993/1998 5,40%	106,95	101,55	96,26	91,40
530425	Cassa DD.PP. - IRI - ind. semestr. 1-1-1994/1999 5,50%	107,45	101,95	96,71	91,76
	E.N.E.L.				
174638	4,75% Ind. sem. 1-10-1988/1996 III emiss.	104,85	100,10	94,37	90,09
196037	5,40% Ind. sem. 15-12-1989/1997 III emiss.	113,25	107,85	101,93	97,07
254661	4,80% Ind. sem. 25- 5-1990/1998 I emiss.	112,25	107,45	101,03	96,71
188653	5,25% Ind. sem. 1- 8-1989/1999 II emiss	113,25	108,00	101,93	97,20
138708	4,15% Ind. sem. 16- 5-1985/2000 II emiss.	117,10	112,95	105,39	101,66
142239	4,15% Ind. sem. 1-10-1985/2000 III emiss.	109,60	105,45	98,64	94,91
456985	4,80% Ind. sem. 12-11-1992/2000 I emiss.	110,75	105,95	99,68	95,36
268893	5,25% Ind. sem. 2- 2-1991/2001 I emiss.	112,30	107,05	101,07	96,35
146149	4,55% Ind. sem. 16- 2-1986/2001 I emiss.	115,85	111,30	104,27	100,17
286143	4,80% Ind. sem. 12-11-1991/2003 II emiss.	110,95	106,15	99,86	95,54
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
24114	6% Autostrade 1968/1998	99,00	96,00	89,10	86,40
24122	7% S.S. autostrade 1973/2003 II emissione	97,70	94,20	87,93	84,78
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale				
22480	6,00% Autostrade 1998	101,00	98,00	90,90	88,20
22019	9,00% Autostrade III emissione 1976/2001	102,50	98,00	92,25	88,20
	E.N.I.				
142098	15,00% 30- 6-1985/1997	114,75	107,25	103,28	96,53
172756	Ind. sem. 5,90% 1- 1-1988/2000	113,05	107,15	101,75	96,44
	A N A S				
138542	Az. naz. aut. strade 4,15% Ind. sem. 1-5-1985/2000	116,85	112,70	105,17	101,43
	Ente Ferrovie dello Stato				
176294	Ente FF.SS. 5,25% Ind. sem. 16-11-1988/1996	105,95	100,70	95,36	90,63
256526	Ente FF.SS. ex opz. 12,50% 1-7-1990/1998	111,80	105,55	100,62	95,00
186749	Ente FF.SS. 5,85% Ind. sem. 1-7-1989/1999	108,85	103,00	97,97	92,70
138534	Ente FF.SS. 4,15% Ind. sem. 1-5-1985/2000 III em.	117,20	113,05	105,48	101,75
376845	Ente FF.SS. 5,05% Ind. sem. 15-5-1992/2000	108,25	103,20	97,43	92,88
268083	Ente FF.SS. 5,65% Ind. sem. 22-12-1990/2001	108,75	103,10	97,88	92,79
518362	Ente FF.SS. 2,30% Ind. trim. 17-5-1994/2002	105,30	100,70	94,77	90,63
508157	Ente FF.SS. 8,90% 21-1-1994/2004	99,18	94,73	89,27	85,26
508165	Ente FF.SS. 2,45% Ind. trim. 21-1-1994/2004	109,90	102,55	98,91	92,30

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche				
26473	6,00% s.s. «B» 1ª emissione (1966/1996)	99,00	96,00	89,10	86,40
26507	6,00% s.s. «B» 2ª emissione (1967/1997)	99,90	96,90	89,91	87,21
26523	6,00% s.s. «B» 3ª emissione (1968/1998)	104,00	101,00	93,60	90,90
26531	6,00% s.s. «B» 4ª emissione (1969/1999)	93,00	90,00	83,70	81,00
26549	6,00% s.s. «B» 5ª emissione (1970/2000)	101,00	98,00	90,90	88,20
26945	7,00% s.s. «B» 1ª emissione (1970/2000)	99,50	96,00	89,55	86,40
26952	7,00% s.s. «B» 2ª emissione (1971/2001)	93,90	90,40	84,51	81,36
26499	6,00% s.s. «C» 2ª emissione (1967/1997)	100,00	97,00	90,00	87,30
26515	6,00% s.s. «C» 3ª emissione (1968/1998)	99,55	96,55	89,60	86,90
26648	6,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1968/1998)	101,90	98,90	91,71	89,01
26663	7,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1970/1998)	100,85	97,35	90,77	87,62
26127	9,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1975/2001)	101,30	96,80	91,17	87,12
26671	7,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1972/2002)	98,90	95,40	89,01	85,86
26085	8,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1974/2002)	99,65	95,65	89,69	86,09
26101	8,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1974/2004)	98,45	94,45	88,61	85,01
26119	8,00% s.s. «Autostrade» emissione (1975/2005)	98,05	94,05	88,25	84,65
26135	9,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1975/2005)	99,95	95,45	89,96	85,91
26143	9,00% s.s. «Autostrade» emissione (1976/2006)	98,00	93,50	88,20	84,15
26291	10,00% s.s. «Autostrade» emissione (1977/2006)	103,05	98,05	92,75	88,25
	TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO AI SOLI FINI DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE				
	E.N.E.L.				
490364	5,40% 29- 7-1993/2001 I emissione - Ind. semestrale	111,15	105,75	100,04	95,18
500386	9,60% 20-11-1993/2003 II emissione - Ind. annuale	104,30	99,50	93,87	89,55
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
274867	2,40% Ind. Tr. 3ª emissione (1991/1997)	105,05	100,25	94,55	90,23
272556	2,45% T.V. Ind. Tr. 2ª emissione (15- 3-1991/1997)	105,60	100,70	95,04	90,63
284320	4,95% T.V. Ind. Sem. 4ª emissione (1-10-1991/1997)	105,50	100,55	94,95	90,50
	I.R.I.				
140894	5,80% 1985-2000 Indicizzato semestrale	108,65	102,85	97,79	92,57
144458	5,20% 1985-1999 Indicizzato semestrale	109,05	103,85	98,15	93,47
276151	5,05% 1991-2001 Indicizzato semestrale	106,65	101,60	95,99	91,44
276912	5,30% 1991-2001 Indicizzato semestrale 2ª emissione	107,05	101,75	96,35	91,58
282944	5,00% 1991-2001 Indicizzato semestrale 3ª emissione	106,50	101,50	95,85	91,35

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	E.N.I.				
504172	2,45% Ind. trim. 1-12-1993/2003	109,30	104,40	98,37	93,96
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche				
154622	10,00% 1-12-1986/1996 decennale	104,75	99,75	94,28	89,78
136116	5,05% ind. sem. 1-12-1984/1996 dodicennale	105,15	100,10	94,64	90,09
262680	12,80% 1-10-1990/1997 seiennale	109,50	103,10	98,55	92,79
100021	18,00% 1- 1-1982/1997 quindicennale	115,40	106,40	103,86	95,76
158284	10,00% 3- 4-1987/1997 decennale	104,55	99,55	94,10	89,60
184751	2,50% ind. trim. 15-5-1987/1997 ottennale	106,40	101,40	95,76	91,26
184769	5,25% ind. sem. 15-5-1989/1997 ottennale	105,60	100,35	95,04	90,32
186715	12,50% 15-6-1989/1997 ottennale	110,45	104,20	99,41	93,78
258522	2,50% ind. trim. 1-7-1990/1997 settennale	104,50	99,50	94,05	89,55
160454	2,45% ind. sem. 1-7-1987/1997 decennale	104,65	99,75	94,19	89,78
102506	17,50% 1- 7-1982/1997 quindicennale	112,35	103,60	101,12	93,24
24551	10,00% 1- 7-1977/1997 ventennale	104,65	99,65	94,19	89,69
258787	2,50% ind. trim. 1-8-1990/1997 settennale	105,10	100,10	94,59	90,09
260601	13,80 1- 9-1990/1997 settennale	108,70	101,80	97,83	91,62
192838	2,45% ind. trim. 1-11-1989/1997 ottennale	106,55	101,65	95,90	91,49
192846	5,15% ind. sem. 1-11-1989/1997 ottennale	107,50	102,35	96,75	92,12
166469	2,40% ind. trim. 27-11-1987/1997 decennale	107,90	103,10	97,11	92,79
158920	5,55% ind. sem. 24-4-1987/1998 undicennale	105,45	99,90	94,91	89,91
108198	17,50% 1- 1-1983/1998 quindicennale	114,05	105,30	102,65	94,77
108594	17,50% 1- 1-1983/1998 quindicennale 2ª	120,55	111,80	108,50	100,62
24569	10,00% 1- 1-1978/1998 ventennale	107,15	102,15	96,44	91,94
172202	11,50% 16- 5-1988/1998 decennale	107,75	102,00	96,98	91,80
172327	2,40% ind. trim. 1-6-1988/1998	111,15	106,35	100,04	95,72
110749	17,00% 1- 7-1983/1998 quindicennale	114,85	106,35	103,37	95,72
110756	17,00% 1- 7-1983/1998 quindicennale	118,00	109,50	106,20	98,55
114543	17,00% 15-12-1983/1998 quindicennale 2ª	113,10	104,60	101,79	94,14
176914	5,40% ind. sem. 15-12-1988/1998	108,65	103,25	97,79	92,93

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
118577	16,00% 1- 1-1984/1999 quindicennale	114,40	106,40	102,96	95,76
116951	17,00% 1- 1-1984/1999 quindicennale	115,45	106,95	103,91	96,26
24577	10,00% 1- 1-1979/1999 ventennale	105,70	100,70	95,13	90,63
184330	5,30% ind. sem. 1-5-1989/1999 decennale	104,10	98,80	93,69	88,92
134202	16,00% 1- 7-1984/1999 quindicennale	112,15	104,15	100,94	93,74
136108	15,50% 1- 1-1985/2000 quindicennale	115,30	107,55	103,77	96,80
26341	6,00% 1- 1-1970/2000 trentennale	100,35	97,35	90,32	87,62
260619	14,00% 1- 9-1990/2000 decennale	113,90	106,90	102,51	96,21
140035	14,50% 29- 6-1985/2000 quindicennale	115,05	107,80	103,55	97,02
140050	15,00% 29- 6-1985/2000 quindicennale	113,20	105,70	101,88	95,13
156718	5,35% ind. sem. 1- 7-1987/2001 quattordicennale	105,50	100,15	94,95	90,14
184348	5,30% ind. sem. 15-10-1989/2001 dodicennale	105,55	100,25	95,00	90,23
26093	7,00% 1- 7-1972/2002 trentennale	98,30	94,80	88,47	85,32
24502	8,00% 1- 1-1974/2004 trentennale	99,05	95,05	89,15	85,55
24510	8,00% 1- 1-1975/2005 trentennale	98,05	94,05	88,25	84,65
24528	9,00% 1- 7-1975/2005 trentennale	94,30	89,80	84,87	80,82
26275	8,00% 1- 1-1976/2006 trentennale	96,35	92,35	86,72	83,12
24536	9,00% 1- 1-1976/2006 trentennale	101,75	97,25	91,58	87,53
24544	10,00% 1- 1-1977/2007 trentennale	105,05	100,05	94,55	90,05
26259	6,00% 1- 1-1966/1997 ANAS	101,30	98,30	91,17	88,47
26267	7,00% 1- 1-1972/2002 ANAS 1ª	97,20	93,70	87,48	84,33
	CREDIOP (ICIPU)				
28610	9,00% 1- 7-1976/1996 ventennale 2ª	103,50	99,00	93,15	89,10
52644	10,00% 1- 1-1977/1997 ventennale	110,00	105,00	99,00	94,50
	ISVEIMER				
106556	17,50% 69ª emissione 1982-1997	113,80	105,05	102,42	94,55
108008	17,50% 71ª emissione 1982-1997	113,55	104,80	102,20	94,32
108289	17,50% 73ª emissione 1982-1997	122,65	113,90	110,39	102,51
112448	17,00% 77ª emissione 1983-1997	115,45	106,95	103,91	96,26
114022	17,00% 79ª emissione 1983-1998	116,55	108,05	104,90	97,25
196144	13,75% 118ª emissione 1989-1999 - Annuale	112,72	105,85	101,45	95,27
258126	13,80% 119ª emissione 1990-2000 - Annuale	116,65	109,75	104,99	98,78
262953	13,75% 121ª emissione 1990-2000 - Annuale	110,37	103,50	99,34	93,15
268513	13,75% 123ª emissione 1990-2000 - Annuale	109,67	102,80	98,71	92,52
278025	13,75% 125ª emissione 1991-2001 - Annuale	109,77	102,90	98,80	92,61

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Italfondiario - Istituto italiano di credito fondiario				
148947	11,50% serie 418ª 1- 7-1986/1996	105,70	99,95	95,13	89,96
36886	10,00% serie 53ª 1-10-1976/1996	104,55	99,55	94,10	89,60
28735	18,00% serie 158ª 1-10-1981/1996	121,00	112,00	108,90	100,80
154747	10,25% serie 435ª 1- 1-1987/1997	105,12	100,00	94,61	90,00
36860	11,00% serie 56ª 1- 4-1977/1997	105,45	99,95	94,91	89,96
102001	17,50% serie 170ª 1- 4-1982/1997	118,00	109,25	106,20	98,33
106267	6,00% serie 187ª 1- 4-1982/1997 cap.riv.	99,50	96,50	89,55	86,85
158151	10,00% serie 456ª 1- 4-1987/1997	106,15	101,15	95,54	91,04
162211	10,80% serie 473ª 1- 4-1987/1997	105,90	100,50	95,31	90,45
36852	11,00% serie 59ª 1-10-1977/1997	105,95	100,45	95,36	90,41
108040	17,50% serie 193ª 1-10-1982/1997	113,05	104,30	101,75	93,87
164233	11,20% serie 484ª 1-10-1987/1997	105,60	100,00	95,04	90,00
166105	11,80% serie 497ª 1-10-1987/1997	105,70	99,80	95,13	89,82
166857	5,10% Ind. sem. serie 505ª 1-10-1987/1997	103,60	98,50	93,24	88,65
168374	11,80% serie 509ª 1-10-1987/1997	105,60	99,70	95,04	89,73
36936	6,00% serie 6ª 1-10-1971/1998	95,65	92,65	86,09	83,39
36811	11,00% serie 66ª 1- 4-1978/1998	106,70	101,20	96,03	91,08
110533	17,00% serie 217ª 1- 4-1983/1998	116,40	107,90	104,76	97,11
110541	6,50% Ind. sem. serie 225ª 1- 4-1983/1998	113,00	106,50	101,70	95,85
170065	5,20% Ind. sem. serie 515ª 1- 4-1988/1998	104,80	99,60	94,32	89,64
170073	5,20% Ind. sem. serie 516ª 1- 4-1988/1998	101,20	96,00	91,08	86,40
170081	5,20% Ind. sem. serie 517ª 1- 4-1988/1998	104,50	99,30	94,05	89,37
170180	11,80% serie 520ª 1-4-1988/1998	106,30	100,40	95,67	90,36
170958	5,25% Ind. sem. serie 523ª 1- 4-1988/1998	105,20	99,95	94,68	89,96
174133	5,25% Ind. sem. serie 538ª 1- 4-1988/1998	105,05	99,80	94,55	89,82
36761	12,00% serie 74ª 1-10-1978/1998	106,30	100,30	95,67	90,27
112737	6,00% serie 239ª 1-10-1983/1998 cap. riv.	108,00	105,00	97,20	94,50
112836	17,00% serie 243ª 1-10-1983/1998	116,00	107,50	104,40	96,75
174661	5,20% Ind. sem. serie 544ª 1-10-1988/1998	104,20	99,00	93,78	89,10
176641	11,80% serie 551ª 1-10-1988/1998	105,15	99,25	94,64	89,33
36951	6,00% serie 8ª 1-10-1972/1999	97,00	94,00	87,30	84,60
18769	12,00% serie 81ª 1-4-1979/1999	108,25	102,25	97,43	92,03
186251	5,20% Ind. sem. serie 570ª 1- 4-1989/1999	103,75	98,55	93,38	88,70

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
186756	5,25% Ind. sem. serie 587ª 1- 4-1989/1999	104,25	99,00	93,83	89,10
118023	16,50% serie 287ª 1- 7-1984/1999	114,40	106,15	102,96	95,54
18819	6,00% serie 89ª 1-10-1979/1999 cap. riv.	113,00	110,00	101,70	99,00
18827	12,00% serie 92ª 1-10-1979/1999	107,35	101,35	96,62	91,22
188489	5,25% Ind. sem. serie 605ª 1-10-1989/1999	105,40	100,15	94,86	90,14
192705	5,25% Ind. sem. serie 608ª 1-10-1989/1999	105,25	100,00	94,73	90,00
18850	12,00% serie 98ª 1- 4-1980/2000	106,35	100,35	95,72	90,32
18868	6,00% serie 99ª 1- 4-1980/2000 cap. riv.	109,00	106,00	98,10	95,40
18892	12,00% serie 114ª 1- 4-1980/2000	107,95	101,95	97,16	91,76
136041	16,50% serie 315ª 1- 4-1985/2000	117,65	109,40	105,89	98,46
140258	15,00% serie 343ª 1- 7-1985/2000	115,00	107,50	103,50	96,75
140720	3,00 Ind. sem. serie 348ª 1- 7-1985/2000 cap. riv.	103,00	100,00	92,70	90,00
36993	7,00% serie 2ª 1- 4-1974/2000	97,90	94,40	88,11	84,96
18926	6,00% serie 120ª 1-10-1980/2000 cap. riv.	113,00	110,00	101,70	99,00
32026	13,50% serie 123ª 1-10-1980/2000	110,75	104,00	99,68	93,60
54038	15,00% serie 131ª 1-10-1980/2000	114,85	107,35	103,37	96,62
144128	14,50% serie 389ª 1- 1-1986/2001	113,10	105,85	101,79	95,27
36902	7,00% serie 5ª 1- 4-1975/2001	97,05	93,55	87,35	84,20
24916	6,00% serie 138ª 1- 4-1981/2001 cap. riv.	103,10	100,10	92,79	90,09
51736	15,00% serie 143ª 1- 4-1981/2001	114,60	107,10	103,14	96,39
48550	16,00% serie 149ª 1- 4-1981/2001	124,00	116,00	111,60	104,40
150190	11,00% serie 424ª 1- 4-1986/2001	105,50	100,00	94,95	90,00
148954	11,50% serie 419ª 1- 7-1986/2001	104,60	98,85	94,14	88,97
100682	6,00% serie 165ª 1-10-1981/2001 cap. riv.	108,50	105,50	97,65	94,95
154754	10,25% serie 436ª 1- 1-1987/2002	105,32	100,20	94,79	90,18
36878	10,00% serie 55ª 1- 4-1977/2002	99,00	94,00	89,10	84,60
106390	6,00% serie 188ª 1- 4-1982/2002 cap. riv.	108,00	105,00	97,20	94,50
158144	10,00% serie 455ª 1- 4-1987/2002	106,10	101,10	95,49	90,99
158169	5,10% Ind. sem. serie 459ª 1- 4-1987/2002	103,70	98,60	93,33	88,74
162146	5,10% Ind. sem. serie 472ª 1- 4-1987/2002	103,60	98,50	93,24	88,65
164381	5,10% Ind. sem. serie 490ª 1-10-1987/2002	104,85	99,75	94,37	89,78
36803	11,00% serie 67ª 1- 4-1978/2003	105,85	100,35	95,27	90,32
170198	11,80% serie 521ª 1- 4-1988/2003	108,65	102,75	97,79	92,48
170206	5,20% Ind. sem. serie 522ª 1- 4-1988/2003	105,20	100,00	94,68	90,00
36787	11,00% serie 72ª 1-10-1978/2003	102,15	96,65	91,94	86,99
176666	5,20% Ind. sem. serie 552ª 1-10-1978/2003	105,20	100,00	94,68	90,00
188596	5,25% Ind. sem. serie 595ª 1- 4-1989/2004	105,25	100,00	94,73	90,00
192713	5,25% Ind. sem. serie 609ª 1-10-1989/2004	105,25	100,00	94,73	90,00
32034	13,50% serie 124ª 1-10-1980/2005	114,40	107,65	102,96	96,89
18736	5,00% serie ord. 1-10-1969/2007	87,50	85,00	78,75	76,50
20005	6,00% serie ord. conv. 1-10-1958/2007	103,00	100,00	92,70	90,00
22951	OO.PP. 7,00% serie A 1- 4-1974/1996	106,50	103,00	95,85	92,70
22993	OO.PP. 6,00% serie B 1-10-1971/1998	97,95	94,95	88,16	85,46
118270	OO.PP. 16,00% serie 290ª 1- 4-1984/1999	114,00	106,00	102,60	95,40

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
140431	OO.PP. 15,00% serie 344ª 1- 7-1985/2000	114,50	107,00	103,05	96,30
38957	OO.PP. 10,00% serie 54ª 1-10-1976/2001	97,60	92,60	87,84	83,34
102282	OO.PP. 18,00% serie 177ª 1-10-1981/2001	123,00	114,00	110,70	102,60
56306	OO.PP. 11,00% serie 60ª 1-10-1977/2002	101,10	95,60	90,99	86,04
110152	OO.PP. 17,50% serie 212ª 1-10-1982/2002	121,75	113,00	109,58	101,70
32422	OO.PP. 11,00% serie 70ª 1- 4-1978/2003	102,40	96,90	92,16	87,21
112133	OO.PP. 17,00% serie 233ª 1-4-1983/2003	115,50	107,00	103,95	96,30
54434	OO.PP. 12,00% serie 80ª 1- 4-1979/2004	106,75	100,75	96,08	90,68
22977	OO.PP. 6,00% serie C 1-10-1972/2003	86,00	83,00	77,40	74,70
118288	OO.PP. 16,00% serie 291ª 1- 4-1984/2004	133,00	125,00	119,70	112,50
22944	OO.PP. 7,00% serie B 1- 4-1974/2006	86,00	82,50	77,40	74,25
	Istituto di credito fondiario della Liguria				
18504	5,00% serie 1ª (1968-2000)	114,70	112,20	103,23	100,98
18512	6,00% serie 10ª (1970-1998)	92,65	89,65	83,39	80,69
18520	7,00% serie 11ª (1974-1999)	100,55	97,05	90,50	87,35
18538	9,00% serie 12ª (1975-2001)	104,45	99,95	94,01	89,96
42827	10,00% serie 15ª (1977-2002)	106,90	101,90	96,21	91,71
42835	11,00% serie 16ª (1977-1997)	106,25	100,75	95,63	90,68
52933	11,00% serie 17ª (1978-1998)	107,10	101,60	96,39	91,44
46919	11,00% serie 18ª (1978-1998)	104,80	99,30	94,32	89,37
50218	11,00% serie 19ª (1979-1999)	109,35	103,85	98,42	93,47
56959	12,00% serie 20ª (1980-2000)	113,70	107,70	102,33	96,93
44799	12,00% serie 21ª (1980-2000)	117,95	111,95	106,16	100,76
40177	13,00% serie 22ª (1980-2000)	110,50	104,00	99,45	93,60
100708	16,00% serie 26ª (1981-2001)	135,10	127,10	121,59	114,39
100799	18,00% serie 27ª (1981-2001)	146,00	137,00	131,40	123,30
102241	7,00% Ind. sem. serie 30ª (1982-1999)	114,50	107,50	103,05	96,75
102258	17,00% serie 31ª (1982-2002)	143,30	134,80	128,97	121,32
104494	17,00% serie 32ª (1982-2002)	135,80	127,30	122,22	114,57
106457	7,00% Ind. sem. serie 33ª (1982-1999)	119,00	112,00	107,10	100,80
108792	17,00% serie 34ª (1983-2002)	137,65	129,15	123,89	116,24
112638	6,50% Ind. sem. serie 37ª (1983-2000)	118,30	111,80	106,47	100,62
116829	16,50% serie 40ª (1984-2004)	135,25	127,00	121,73	114,30
116654	5,50% Ind. sem. serie 41ª (1984-2001)	109,50	104,00	98,55	93,60
136710	4,85% Ind. sem. serie 44ª (1984-2001)	102,70	97,85	92,43	88,07
136892	15,50% serie 45ª (1985-2004)	130,40	122,65	117,36	110,39
138153	5,30% Ind. sem. serie 46ª (1985-2002)	106,25	100,95	95,63	90,86
140902	15,00% serie 47ª (1985-2005)	130,85	123,35	117,77	111,02
142957	14,75% serie 48ª (1985-2005)	129,73	122,35	116,76	110,12
144888	14,75% serie 49ª (1986-2005)	129,48	122,10	116,54	109,09
148517	13,00% serie 51ª (1986-2005)	121,45	114,95	109,31	103,46
150059	12,00% serie 52ª (1986-2006)	109,85	103,85	98,87	93,47
154499	11,25% serie 53ª (1986-2006)	113,58	107,95	102,23	97,16

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
156841	10,50% serie 56ª (1987-2007)	107,45	102,20	96,71	91,98
162757	11,50% serie 57ª (1987-2007)	112,70	106,95	101,43	96,26
168697	5,45% ind. sem. serie 58ª (1988-2002)	106,60	101,15	95,94	91,04
22209	OO.PP. 6,00% serie 1ª (1973-1998)	97,50	94,50	87,75	85,05
22183	OO.PP. 7,00% serie 10ª (1975-2010)	99,80	96,30	89,82	86,67
38676	OO.PP. 10,00% serie 5ª (1976-1996)	106,40	101,40	95,76	91,26
38684	OO.PP. 10,00% serie 6ª (1977-1997)	105,15	100,15	94,64	90,14
32380	OO.PP. 11,00% serie 7ª (1- 4-1978/1998)	107,20	101,70	96,48	91,53
44153	OO.PP. 11,00% serie 9ª (1-10-1978/1998)	106,90	101,40	96,21	91,26
110673	OO.PP. Ind. sem. 6,50% serie 16ª (1- 1-1983/1999)	110,50	104,00	99,45	93,60
54061	OO.PP. 13,00% serie 12ª (1-10-1980/2000)	122,65	116,15	110,39	104,54
164506	OO.PP. Ind. sem. 5,40% serie 21ª (1- 1-1987/2000)	106,00	100,60	95,40	90,54
156858	OO.PP. 10,50% serie 20ª (1- 4-1987/2007)	109,50	104,25	98,55	93,83
	Federbanca - Credito agrario fondiario industriale (ex Istituto di credito fondiario del Piemonte-Valle d'Aosta)				
20922	6,00% (1-4-1970-2013)	74,90	71,90	67,41	64,71
20930	7,00% 1ª serie (1-4-1974/2009)	98,55	95,05	88,70	85,55
20997	9,00% 1ª serie (1-4-1975/2001)	99,75	95,25	89,78	85,73
42751	10,00% 2ª serie (1976-1996)	102,50	97,50	92,25	87,75
42769	10,00% 3ª serie (1977-2002)	103,75	98,75	93,38	88,88
42777	10,00% 4ª serie (1977-1997)	103,95	98,95	93,56	89,06
40003	10,00% 5ª serie (1977-1997)	104,20	99,20	93,78	89,28
52917	10,00% 6ª serie (1978-1998)	103,90	98,90	93,51	89,01
36092	10,00% 7ª serie (1978-1998)	105,65	100,65	95,09	90,59
36100	10,00% 8ª serie (1978-2003)	103,55	98,55	93,20	88,70
48733	10,00% 9ª serie (1978-2003)	103,55	98,55	93,20	88,70
48873	10,00% 10ª serie (1978-1998)	104,95	99,95	94,46	89,96
50044	10,00% 11ª serie (1979-1999)	102,70	97,70	92,43	87,93
44492	10,00% 12 serie (1979-1999)	105,55	100,55	95,00	90,50
56892	12,00% 14ª serie (1980-2000)	105,70	99,70	95,13	89,73
44237	13,00% 18ª serie (1980-2000)	120,00	113,50	108,00	102,15
24999	16,00% 22ª serie (1981-1996)	123,15	115,15	110,84	103,64
46059	16,00% 28ª serie (1981-1996)	114,75	106,75	103,28	96,08
38577	OO.PP. 9,00% (1975-1996)	104,10	99,60	93,69	89,64
38569	OO.PP. 10,00% 1ª serie (1976-1996)	104,00	99,00	93,60	89,10
38874	OO.PP. 10,00% 3ª serie (1977-1997)	104,50	99,50	94,05	89,55
40870	OO.PP. 10,00% 7ª serie (1978-1998)	103,90	98,90	93,51	89,01

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale				
18470	5,00% 2004	105,00	102,50	94,50	92,25
18447	6,00% Conversione 2004	89,50	86,50	80,55	77,85
32935	6,00% 1996	96,50	93,50	86,85	84,15
42603	7,00% 1996	99,50	96,00	89,55	86,40
42611	9,00% 1996	103,75	99,25	93,38	89,33
32968	6,00% 1997	99,60	96,60	89,64	86,94
42637	10,00% 1997 1ª e 2ª emissione	104,70	99,70	94,23	89,73
42645	10,00% 1997 3ª emissione	104,65	99,65	94,19	89,69
42652	11,00% 1997 1ª emissione	107,30	101,80	96,57	91,62
32992	6,00% 1998	98,25	95,25	88,43	85,73
42660	12,00% 1998 1ª emissione	108,75	102,75	97,88	92,48
40094	12,00% 1998 2ª emissione	106,90	100,90	96,21	90,81
32711	7,00% 1999	99,30	95,80	89,37	86,22
46992	12,00% 1999 1ª emissione	106,95	100,95	96,26	90,86
36597	7,00% 2000	97,30	93,80	87,57	84,42
32752	9,00% 2000	102,30	97,80	92,07	88,02
48113	12,00% 2000 1ª emissione	108,10	102,10	97,29	91,89
56900	12,00% 2000 2ª emissione	107,05	101,05	96,35	90,95
56025	12,00% 2000 3ª emissione	107,95	101,95	97,16	91,76
42629	9,00% 2001	100,70	96,20	90,63	86,58
52057	13,50% 2001 1ª emissione	109,75	103,00	98,78	92,70
292786	ind. sem. 5,55% 2002 1ª emissione	104,80	99,25	94,32	89,33
22456	OO.PP. 6,00% (ex 5%)	97,10	94,10	87,39	84,69
22498	OO.PP. 6,00% ord. 1ª emissione	98,00	95,00	88,20	85,50
22449	OO.PP. 6,00% ord. 2ª emissione	95,00	92,00	85,50	82,80
22001	OO.PP. 7,00% ord. 3ª emissione	97,50	94,00	87,75	84,60
22670	OO.PP. 9,00% ord. 4ª emissione	95,30	90,80	85,77	81,72
38809	OO.PP. 10,00% ord. 5ª emissione	104,25	99,25	93,83	89,33
56405	OO.PP. 12,00% ord. 6ª emissione	107,85	101,85	97,07	91,67
44187	OO.PP. 12,00% ord. 8ª emissione	110,50	104,50	99,45	94,05
52065	OO.PP. 12,00% ord. 9ª emissione	109,00	103,00	98,10	92,70
38361	OO.PP. 12,00% ord. 10ª emissione	108,30	102,30	97,47	92,07
32117	OO.PP. 13,50% ord. 11ª emissione	116,25	109,50	104,63	98,55
	Mediocredito Fondiario Centroitalia				
18645	Cartelle fondiarie 5% 2000	88,60	86,10	79,74	77,49
36514	Cartelle fondiarie 6% 2000	89,00	86,00	80,10	77,40

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Credito Fondiario Toscano				
20963	Cartelle fondiarie 6% 1998	91,00	88,00	81,90	79,20
	Istituto per il credito sportivo				
148806	13% 1986-1996 34ª emissione	106,55	100,05	95,90	90,05
152584	12,00% 1986-1996 35ª emissione	105,85	99,85	95,27	89,87
156478	10,50% 1987-1997 36ª emissione	105,00	99,75	94,50	89,78
168523	12,50% 1988-1998 37ª emissione	107,55	101,30	96,80	91,17
174166	12,50% 1988-1998 38ª emissione	109,30	103,05	98,37	92,75
186657	13,00% 1989-1999 39ª emissione	109,75	103,25	98,78	92,93
194107	13,50% 1990-2000 40ª emissione	111,70	104,95	100,53	94,46
	Istituto di credito fondiario Trentino-Alto Adige				
18678	5,00% 2006	85,50	83,00	76,95	74,70
18686	6,00% conversione 2006	83,00	80,00	74,70	72,00
18694	6,00% 2008	83,00	80,00	74,70	72,00
22530	OO.PP. 6,00% (ex 5%) 1999	90,00	87,00	81,00	78,30
22548	OO.PP. 6,00% 2000	53,00	50,00	47,70	45,00
	Credito fondiario delle Venezie				
104734	9,00% 1-10-1976/1996 3ª e 4ª emissione	103,40	98,90	93,06	89,01
42371	10,00% 1-4-1977/1997 1ª emissione	103,20	98,20	92,88	88,38
44617	10,00% 1-10-1977/1997 3ª emissione	103,40	98,40	93,06	88,56
34485	10,00% 1-4-1978/1998 5ª e 6ª emissione	104,60	99,60	94,14	89,64
46901	10,00% 1-10-1978/1998 8ª emissione	100,30	95,30	90,27	85,77
48691	10,00% 1-4-1979/1999 11ª emissione	103,65	98,65	93,29	88,79
20039	9,00% 2000	101,70	97,20	91,53	87,48
56041	15,00% 1-4-1981/2001 3ª emissione ventennale	123,50	116,00	111,15	104,40
18629	5,00% 2004	86,50	84,00	77,85	75,60
20013	6,00% 1-4-1970/2004 conversione	88,00	85,00	79,20	76,50

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
50010	12,00% 1-10-1979/2004 4ª emissione	106,00	100,00	95,40	90,00
18637	6,00% 1-10-1969/2008	82,00	79,00	73,80	71,10
104742	OO.PP. 9,00% 1-10-1976/1996 7ª emissione ventennale	103,45	98,95	93,11	89,06
32406	OO.PP. 10,00% 1-4-1978/1998 6ª emissione ventennale	103,20	98,20	92,88	88,38
44120	OO.PP. 10,00% 1-10-1978/1998 7ª e 8ª emissione ventennale	103,10	98,10	92,79	88,29
52446	OO.PP. 10,00% 1-4-1979/1999 11ª e 12ª emissione ventennale	99,30	94,30	89,37	84,87
22647	OO.PP. 6,00% 1-10-1964/1999 trentacinquennale	94,00	91,00	84,60	81,90
44922	OO.PP. 12,00% 1-4-1980/2000 2ª emissione ventennale	109,20	103,20	98,28	92,88
22787	OO.PP. 6,00% 1-10-1965/2000 trentacinquennale	103,00	100,00	92,70	90,00
22845	OO.PP. 9,00% 1-10-1975/2000 venticinquennale	98,50	94,00	88,65	84,60
286119	OO.PP. 5,69% ind. sem. 1-7-1991/2001 41ª emissione decennale	104,94	99,25	94,45	89,33
22555	OO.PP. 6,00% ex 5% 1-10-1967/2001	88,00	85,00	79,20	76,50
22704	OO.PP. 6,00% 1-4-1972/2003	88,00	85,00	79,20	76,50
22795	OO.PP. 6,00% 1-10-1973/2003 trentennale	88,00	85,00	79,20	76,50
22803	OO.PP. 6,00% 1-4-1974/2003 trentennale	84,00	81,00	75,60	72,90
104718	Agrarie 9,00% 1-7-1976/1996 ventennale 2ª emissione	101,00	96,50	90,90	86,85
38692	Agrarie 10,00% 1-7-1977/1997 ventennale 1ª emissione	104,50	99,50	94,05	89,55
104726	Agrarie 10,00% 1-1-1978/1998 ventennale 2ª emissione	99,90	94,90	89,91	85,41
52164	Agrarie 10,00% 1-7-1979/1999 ventennale 3ª emissione	103,40	98,40	93,06	88,56
38411	Agrarie 12,00% 1-7-1980/2000 ventennale 2ª emissione	108,25	102,25	97,43	92,03
32067	Agrarie 12,00% 1-1-1981/2001 ventennale 4ª emissione	107,90	101,90	97,11	91,71
22878	Agrarie 6,00% 2008	88,00	85,00	79,20	76,50
	I.N.C.E. - Istituto nazionale credito edilizio				
20112	10,00% (1976-1996)	103,45	98,45	93,11	88,61
42728	10,00% (1977-1997) serie B	104,10	99,10	93,69	89,19
52909	10,00% (1978-1998) serie C	100,60	95,60	90,54	86,04
36084	10,00% (1978-1998) serie D	104,70	99,70	94,23	89,73
46455	10,00% (1979-1999) serie E	105,25	100,25	94,73	90,23
44609	10,00% (1-10-1979-1999) serie F	105,00	100,00	94,50	90,00
56991	12,00% (1-4-1980-2000) serie G	106,00	100,00	95,40	90,00
54533	12,00% (1980-2000) serie H	113,00	107,00	101,70	96,30
50341	12,00% (1980-2000) serie I	110,25	104,25	99,23	93,83
52891	12,00% (1-4-1981-2001) serie L	106,00	100,00	95,40	90,00
32539	16,50% (1-4-1981-2001) serie M	108,35	100,10	97,52	90,09

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	BIMER BANCA S.p.a. *Banca dell'Emilia-Romagna per i finanziamenti a medio e lungo termine*				
42421	10,00% (30-12-1976/1996) 3ª emissione	104,80	99,80	94,32	89,82
46836	12,00% (30- 3-1979/1999) 1ª emissione	105,65	99,65	95,09	89,69
50168	10,00% (29- 6-1979/1999) 2ª emissione	104,25	99,25	93,83	89,33
48063	12,00% (28- 9-1979/1999) 3ª emissione	109,50	103,50	98,55	93,15
44575	12,00% (12-11-1979/1999) 4ª emissione	107,75	101,75	96,98	91,58
18231	5,00% 2006 2ª e 3ª serie	100,40	97,90	90,36	88,11
18264	6,00% (1- 4-1970/2006) 2ª e 3ª serie conversione	79,60	76,60	71,64	68,94
18256	6,00% (14- 5-1970/2008)	83,00	80,00	74,70	72,00
18249	7,00% (22- 2-1974/2009)	89,25	85,75	80,33	77,18
22365	OO.PP. 6,00% (9- 8-1972/2008)	89,00	86,00	80,10	77,40
22373	OO.PP. 7,00% (8- 7-1974/2010)	81,00	77,50	72,90	69,75
	Banca Nazionale del Lavoro				
20427	Credito fondiario 5% 2000	92,50	90,00	83,25	81,00
20716	Credito fondiario 6% s.o. 2000	89,55	86,55	80,60	77,90
20724	Credito fondiario 6% c.o. 2005	84,00	81,00	75,60	72,90
32562	Credito fondiario 7% s.o. 2000	84,00	80,50	75,60	72,45
36118	Credito fondiario 7% ind. sem. 15.le 1ª emissione 1996	105,10	101,60	94,59	91,44
42520	Credito fondiario 10% 20.le «NA 3» 1996	105,05	100,05	94,55	90,05
40078	Credito fondiario 10% 20.le «NA 17» 1999	103,95	98,95	93,56	89,06
36027	Credito fondiario 11% 20.le «NA 19» 1999	106,00	100,50	95,40	90,45
46950	Credito fondiario 12% 20.le «NA 21» 1999	107,75	101,75	96,98	91,58
44526	Credito fondiario 12% 20.le «NA 27» 2000	107,25	101,25	96,53	91,13
22258	Credito fondiario OO.PP. 6% ex 5% 2000	91,50	88,50	82,35	79,65
22282	Credito fondiario OO.PP. 6% 25.le 3ª emissione 1998	97,90	94,90	88,11	85,41
22266	Credito fondiario OO.PP. 12% 2000	90,00	84,00	81,00	75,60
102233	Credito fondiario OO.PP. ind. sem. 7% 15.le NB1 IF 1997	108,90	101,90	98,01	91,71
104247	Credito fondiario OO.PP. ind. sem. 7% 15.le NB2 IF 1997	110,00	103,00	99,00	92,70
100781	Credito alberghiero-turistico 7% ind. sem. NC1 IF 15.le 1997	110,00	103,00	99,00	92,70
104239	Credito alberghiero-turistico 7% ind. sem. NC2 IF 15.le 1997	108,50	101,50	97,65	91,35
40516	Credito industriale 10% (1977-1997) 5ª emissione 3º tr.	104,95	99,95	94,46	89,96
40615	Credito industriale 10% (1977-1997) 5ª emissione 4º tr.	105,00	100,00	94,50	90,00

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
40623	Credito industriale 10% (1977-1997) 6ª emissione 1° tr.	104,65	99,65	94,19	89,69
40672	Credito industriale 10% (1978-1998) 6ª emissione 2° tr.	104,25	99,25	93,83	89,33
172574	Credito industriale 11,80% (1988-1998) 32ª emissione 3° tr.	106,15	100,25	95,54	90,23
172723	Credito industriale 11,80% (1988-1998) 32ª emissione 6° tr.	105,90	100,00	95,31	90,00
280708	Credito industriale 13,00% (1991-1996) 36ª emissione 4° tr.	107,15	100,65	96,44	90,59
280997	Credito industriale 12,80% (1991-1996) 36ª emissione 5° tr.	106,55	100,15	95,90	90,14
284676	Credito industriale 12,60% (1991-1998) 36ª emissione 6° tr.	109,25	102,95	98,33	92,66
	Banco di Napoli				
	Credito fondiario:				
154325	10,50% 1986-1996 51ª emissione	104,75	99,50	94,28	89,55
106960	17,50% 1982-1997 13ª emissione	119,25	110,50	107,33	99,45
168101	10,00% 1987-1997 66ª emissione	103,65	98,65	93,29	88,79
110475	16,00% 1983-1998 19ª emissione	112,75	104,75	101,48	94,28
112943	16,00% 1983-1998 24ª emissione	112,50	104,50	101,25	94,05
118429	15,40% 1984-1999 31ª emissione	117,10	109,40	105,39	98,46
148038	10,00% 1979-1999 3ª emissione 20.le (3-4 tr.)	103,25	98,25	92,93	88,43
134749	15,40% 1984-1999 35ª emissione	116,70	109,00	105,03	98,10
18108	7,00% 1-4-1963/2000	103,50	100,00	93,15	90,00
138971	14,00% 1985-2000 41ª emissione	111,90	104,90	100,71	94,41
142775	14,00% 1985-2000 42ª emissione	109,50	102,50	98,55	92,25
142262	14,00% 1985-2000 43ª emissione	112,80	105,80	101,52	95,22
144870	14,00% 1985-2000 45ª emissione	111,70	104,70	100,53	94,23
18066	9,00% 1-4-1963/2001	103,00	98,50	92,70	88,65
146107	12,80% 1986-2001 46ª emissione	108,80	102,40	97,92	92,16
104478	18,80% 1981-2001 8ª emissione	127,40	118,00	114,66	106,20
150786	11,00% 1986-2001 49ª emissione	103,90	98,40	93,51	88,56
108701	17,50% 1982-2002 11ª emissione	118,40	109,65	106,56	98,69
156908	9,00% 1987-2002 53ª emissione	96,40	91,90	86,76	82,71
168093	10,00% 1987-2002 65ª emissione	100,00	95,00	90,00	85,50

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
110467	16,00% 1983-2003 18ª emissione	122,00	114,00	109,80	102,60
112927	16,00% 1983-2003 22ª emissione	123,00	115,00	110,70	103,50
148095	10,00% 1979-2004 3ª emissione 25.le (3-4 tr.)	99,95	94,95	89,96	85,46
118437	15,40% 1984-2004 32ª emissione	120,45	112,75	108,41	101,48
134756	15,40% 1984-2004 36ª emissione	122,70	115,00	110,43	103,50
18074	5,00% 1-4-1963-2005	102,50	100,00	92,25	90,00
18090	6,00% 1-4-1963/2005	101,50	98,50	91,35	88,65
18082	6,00% 1-4-1963/-2005	94,50	91,50	85,05	82,35
112935	16,00% 1983-2008 23ª emissione	126,00	118,00	113,40	106,20
118445	15,40% 1984-2009 33ª emissione	121,70	114,00	109,53	102,60
134764	15,40% 1984-2009 37ª emissione	122,00	114,30	109,80	102,87
142783	14,00% 1985-2010 44ª emissione	118,50	111,50	106,65	100,35
	Credito industriale:				
108248	16,00% 1982-1997 11ª emissione S.S. - Italsider	111,60	103,60	100,44	93,24
	Credito agrario:				
110087	16,00% 1982-1998 18ª emissione	114,00	106,00	102,60	95,40
172939	11,50% 1988-1998 30ª emissione	105,50	99,75	94,95	89,78
54442	10,00% 1978-1998 7ª emissione	105,00	100,00	94,50	90,00
112992	16,00% 1983-1998 19ª emissione	114,00	106,00	102,60	95,40
116688	16,00% 1984-1999 20ª emissione	114,00	106,00	102,60	95,40
54327	10,00% 1979-1999 8ª emissione	102,00	97,00	91,80	87,30
118353	15,40% 1984-1999 21ª emissione	116,65	108,95	104,99	98,06
138526	14,00% 1985-2000 23ª emissione	109,00	102,00	98,10	91,80
136314	15,40% 1984-2000 22ª emissione	111,70	104,00	100,53	93,60
148962	11,00% 1986-2001 25ª emissione	101,60	96,10	91,44	86,49
100567	18,00% 1981-2001 15ª emissione	123,00	114,00	110,70	102,60
102399	18,00% 1982-2002 16ª emissione	128,75	119,75	115,88	107,78
168291	10,00% 1988-2003 28ª emissione	100,75	95,75	90,68	86,18
172947	11,50% 1988-2003 31ª emissione	106,70	100,95	96,03	90,86
	Opere pubbliche:				
104288	18,00% 1981-1996 6ª emissione	119,50	110,50	107,55	99,45
144920	5% ind. sem. 1986-1998, 32ª emissione	104,60	99,60	94,14	89,64

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
136736	5,40% ind. sem. 1985-2000 23ª emissione	106,90	101,50	96,21	91,35
118403	15,40% 1984-2000 19ª emissione	110,20	102,50	99,18	92,25
138351	5,20% ind. sem. 1985-2000 27ª emissione	106,70	101,50	96,03	91,35
142437	14,50% 1985-2000 26ª emissione	116,25	109,00	104,63	98,10
144714	14,00% 1985-2000 29ª emissione	111,05	104,05	99,95	93,65
142452	10,00% 30-9-1985-2000 30ª emissione indicizzata	105,00	100,00	94,50	90,00
148855	12,00% 1986-2001 34ª emissione	106,05	100,05	95,45	90,05
148863	10,50% 1985-2001 35ª emissione	104,05	98,80	93,65	88,92
156148	10,00% 1986-2001 36ª emissione	99,70	94,70	89,73	85,23
156155	10,00% 1986-1996 37ª emissione	104,50	99,50	94,05	89,55
	Banca di Roma				
20336	6% venticinquennale 1971-98	89,10	86,10	80,19	77,49
	Banco di Sardegna				
34303	5% serie AP 2005	87,50	85,00	78,75	76,50
34311	6% serie A conversione 1997	84,00	81,00	75,60	72,90
34345	6% serie D 1999	88,00	85,00	79,20	76,50
34352	7% serie E 2000	95,80	92,30	86,22	83,07
34360	9% serie F 1999	99,50	95,00	89,55	85,50
114329	10% serie L 1999	106,50	101,50	95,85	91,35
114352	12% serie O 1981-2001	107,00	101,00	96,30	90,90
	Banco di Sicilia				
44740	11% serie E OO.PP. ventennale 1998	103,90	98,40	93,51	88,56
	Cassa di risparmio di Gorizia				
18280	5% 2ª serie 2006	97,50	95,00	87,75	85,50
52974	10% 2ª serie 1977-1997	105,00	100,00	94,50	90,00
52982	10% 3ª serie 1977-1997	104,40	99,40	93,96	89,46
50267	11% 1ª serie 1978-1998	100,80	95,30	90,72	85,77

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	CARIPLO - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde				
	Fondiarie				
42231	Cariplo OF - 10,00% 1-11-1976/96 ventennale 2ª	104,95	99,95	94,46	89,96
42264	Cariplo OF - 10,00% 1-5-1978/97 ventennale 1ª	105,50	100,50	94,95	90,45
42256	Cariplo OF - 10,00% 1-11-1977/97 ventennale 2ª	105,05	100,05	94,55	90,05
36043	Cariplo OF - 10,00% 1-5-1978/98 ventennale 2ª	105,60	100,60	95,04	90,54
48931	Cariplo OF - 10,00% 1-5-1979/99 ventennale 1ª	105,50	100,50	94,95	90,45
34634	Cariplo OF - 10,00% 1-11-1979/99 ventennale 2ª	105,50	100,50	94,95	90,45
18421	Cariplo OF - 7,00% 1-10-1974/2000	99,10	95,60	89,19	86,04
50408	Cariplo OF - 13,50% 1-11-1980/2000 ventennale 1ª	109,75	103,00	98,78	92,70
42215	Cariplo OF - 9,00% 1-4-1975/2001	102,85	98,35	92,57	88,52
18355	Cariplo OF - 5,00% 1-10-1937/2006	111,50	109,00	100,35	98,10
18371	Cariplo OF - 6,00% 1-4-1970/2006 cv	98,25	95,25	88,43	85,73
18363	Cariplo OF - 6,00% 1-10-1969/2008	96,75	93,75	87,08	84,38
	Agrarie:				
22381	Cariplo CA - 7,00% 11-9-1974/2004	94,00	90,50	84,60	81,45
38932	Cariplo CA - 10,00% 1-11-1976/96 2ª	105,15	100,15	94,64	90,14
56389	Cariplo CA - 11,00% 1-11-1977/97 1ª	106,65	101,15	95,99	91,04
38825	Cariplo CA - 10,00% 1-11-1977/97 1ª	105,50	100,50	94,95	90,45
54384	Cariplo CA - 11,00% 1-11-1978/98 1ª	106,50	101,00	95,85	90,90
52180	Cariplo CA - 11,00% 1-11-1979/99	106,90	101,40	96,21	91,26
56157	Cariplo CA - 12,00% 1-11-1979/99 1ª	107,75	101,75	96,98	91,58
56215	Cariplo CA - 12,00% 1-5-1980/99 1ª	108,50	102,50	97,65	92,25
38478	Cariplo CA - 12,00% 1-11-1980/2000 2ª	108,50	102,50	97,65	92,25
58781	Cariplo CA - 16,50% 1-7-1981/2001 1ª	112,25	104,00	101,03	93,60
22431	Cariplo CA - 6,00% 1-4-1972/2004	95,35	92,35	85,82	83,12
	Opere pubbliche:				
38940	Cariplo OO.PP. - 10,00% 1-11-1976/96 ventennale	105,10	100,10	94,59	90,09
56397	Cariplo OO.PP - 10,00% 1-11-1977/97 ventennale	105,25	100,25	94,73	90,23
32398	Cariplo OO.PP - 10,00% 1-5-1978/98 ventennale 1ª	105,50	100,50	94,95	90,45
44146	Cariplo OO.PP - 10,00% 1-11-1978/98 ventennale 2ª	105,50	100,50	94,95	90,45
44997	Cariplo OO.PP. - 12,00% 1-11-1979/99 ventennale	107,95	101,95	97,16	91,76

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
270550	Cariplo OO.PP. - 5,50% ind. s. 7-2-1991/2006 quindicennale 3ª	105,70	100,20	95,13	90,18
272531	Cariplo OO.PP. - 5,50% ind. s. 6-3-1991/2006 quindicennale 4ª	105,45	99,95	94,91	89,96
22415	Cariplo OO.PP. - 6,00% 1-10-1974/2033	92,00	89,00	82,80	80,10
22423	Cariplo OO.PP. - 7,00% 1-4-1975/2003	97,30	93,80	87,57	84,42
22407	Cariplo OO.PP. - 6,00% ex 5% 1-10-1974/2033	97,25	94,25	87,53	84,83
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino				
18579	5,00% CF 2015	102,75	100,25	92,48	90,23
18587	6,00% CF conversione 2015	95,70	92,70	86,13	83,43
18546	6,00% CF ord. 2013	95,40	92,40	85,86	83,16
18595	7,00% CF 2005	96,00	92,50	86,40	83,25
18603	9,00% CF 2010	103,00	98,50	92,70	88,65
42314	10,00% OF 2ª serie (1976-1996)	104,95	99,95	94,46	89,96
42322	10,00% OF 3ª serie (1976-1996)	104,85	99,85	94,37	89,87
154093	10,30% OF 95ª serie (1986-1996)	105,05	99,90	94,55	89,91
150901	10,75% OF 88ª serie (1986-1996)	105,32	99,95	94,79	89,96
42330	10,00% OF 4ª serie (1977-1997)	105,20	100,20	94,68	90,18
42280	11,00% OF 7ª serie (1977-1997)	106,05	100,55	95,45	90,50
42793	11,00% OF 8ª serie (1977-1997)	106,35	100,85	95,72	90,77
106176	5,60% OF ind. sem. 51ª serie (1982-1997)	105,65	100,05	95,09	90,05
42785	11,00% OF 9ª serie (1978-1998)	106,35	100,85	95,72	90,77
36035	11,00% OF 12ª serie (1978-1998)	106,30	100,80	95,67	90,72
48709	11,00% OF 13ª serie (1978-1998)	106,25	100,75	95,63	90,68
108206	5,55% OF ind. sem. 54ª serie (1983-1998)	105,95	100,40	95,36	90,36
108214	5,55% OF ind. sem. 55ª serie (1983-1998)	105,40	99,85	94,86	89,87
110061	5,55% OF ind. sem. 56ª serie (1983-1998)	106,00	100,45	95,40	90,41
110855	11,35% OF (ex 17% rid.) 59ª serie (1983-1998)	108,37	102,70	97,54	92,43
112810	5,35% OF ind. sem. 61ª serie (1983-1998)	105,70	100,35	95,13	90,32
114626	5,35% OF ind. sem. 63ª serie (1983-1999)	105,10	99,75	95,59	89,78
286887	5,55% OF ind. sem. 205ª serie (1981-2001)	105,55	100,00	95,00	90,00
158623	10,20% OF ind. sem. 108ª serie (1987-2002)	104,45	99,35	94,01	89,42
270915	5,75% OF ind sem. 185ª serie (1991-2006)	105,75	100,00	95,18	90,00
38551	10,00% OA 2ª serie (1976-1996)	104,65	99,65	94,19	89,69
38643	10,00% OA 3ª serie (1977-1997)	105,00	100,00	94,50	90,00
56322	10,00% OA 4ª serie (1977-1997)	104,75	99,75	94,28	89,78
106259	5,60% ind. sem. OA 21ª serie (1982-1998)	105,60	100,00	95,04	90,00
52123	11,00% OA 8ª serie (1979-1999)	106,10	100,60	95,49	90,54

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
56090	12,00% OA 9ª serie (1979-1999)	107,25	101,25	96,53	91,13
58120	13,00% OA 10ª serie (1980-2000)	107,65	101,15	96,89	91,04
58658	13,50% OA 12ª serie (1980-2000)	109,55	102,80	98,60	92,52
168044	12,00% OA 53ª serie (1987-2003)	106,85	100,85	96,17	90,77
58544	10,00% OA 1ª serie (1976-2006)	102,50	97,50	92,25	87,75
22506	6,00% OO.PP. (ex 5%) 2006	95,00	92,00	85,50	82,80
22514	6,00% OO.PP. 2008	94,95	91,95	85,46	82,76
22522	7,00% OO.PP. 1999	97,50	94,00	87,75	84,60
	Monte dei Paschi di Siena				
20211	5,00% 2006	112,50	110,00	101,25	99,00
20229	6,00% conversione 2006	92,75	89,75	83,48	80,78
20237	6,00% 2008	103,00	100,00	92,70	90,00
42033	10,00% 2ª emissione (1977-1997)	104,60	99,60	94,14	89,64
42025	10,00% 3ª emissione (1977-1997)	104,25	99,25	93,83	89,33
42272	10,00% 4ª emissione (1977-1997)	104,75	99,75	94,28	89,78
34451	10,00% 1ª emissione (1-10-1977/1998)	104,25	99,25	93,83	89,33
52941	10,00% 2ª emissione (1978-1998)	104,75	99,75	94,28	89,78
46869	10,00% 3ª emissione (1978-1998)	104,80	99,80	94,32	89,82
48865	10,00% 1ª emissione (1979-1999)	104,60	99,60	94,14	89,64
50028	10,00% 2ª emissione (1979-1999)	104,50	99,50	94,05	89,55
50184	10,00% 3ª emissione (1979-1999)	105,75	100,75	95,18	90,68
44633	10,00% 5ª emissione (1979-1999)	104,45	99,45	94,01	89,51
170933	12,35% 7ª emissione (1987-2002)	109,87	103,70	98,89	93,33
170941	12,35% 1ª emissione (1988-2003)	110,62	104,45	99,56	94,01
172426	12,25% 3ª emissione (1988-1998)	108,17	102,05	97,36	91,85
172434	5,05% ind. sem. 4ª emissione (1988-2001)	104,80	99,75	94,32	89,78
174752	12,30% 6ª emissione (1988-2003)	109,15	103,00	98,24	92,70
182250	5,15% ind. sem. 3ª emissione (1989-1999)	103,95	98,80	93,56	88,92
182268	13,50% 4ª emissione (1989-1999)	109,60	102,85	98,64	92,57
22910	6% ex 5% OO.PP 1998	98,00	95,00	88,20	85,50
22902	6,00% OO.PP 1998	99,00	96,00	89,10	86,40
22928	7,00% OO.PP 2001	98,50	95,00	88,65	85,50
32430	10,00% OO.PP 1ª emissione (1978-1998)	104,95	99,95	94,46	89,96
44161	10,00% OO.PP 2ª emissione (1978-1998)	104,30	99,30	93,87	89,37
54459	10,00% OO.PP 1ª emissione (1979-1999)	103,75	98,75	93,38	88,88
46000	10,00% OO.PP 2ª emissione (1979-1999)	104,60	99,60	94,14	89,64

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	MELIORCONSORZIO *Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine*				
22092	7,00% emissione H. (1974-1999)	94,00	90,50	84,60	81,45
38908	9,00% emissione L. (1976-1996)	103,85	99,35	93,47	89,42
38916	10,00% emissione M. (1977-1997)	105,75	100,75	75,18	90,68
44179	10,00% emissione N. (1978-1998)	104,75	99,75	94,28	89,78
48154	10,00% emissione O. (1979-1999)	104,25	99,25	93,83	89,33
48170	12,00% emissione O. (1979-1999)	108,05	102,05	97,25	91,85
56058	12,00% emissione O. (1979-1999) II S	108,00	102,00	97,20	91,80
38023	12,00% emissione P. (1980-2000)	109,95	103,95	98,96	93,56
48600	16,00% emissione Q. (1981-2001)	120,00	112,00	108,00	100,80
106903	16,00% emissione R. (1982-2002)	114,45	106,45	103,01	95,81
116811	15,50% emissione S. (1984-2004)	114,65	106,90	103,19	96,21
136322	14,50% emissione S. (1984-2004)	114,25	107,00	102,83	96,30
140274	14,00% emissione T. (1985-2005)	112,60	105,60	101,34	95,04
162336	12,00% emissione Z 1ª. (1987-1997)	105,55	99,55	95,00	89,60
166246	12,50% emissione Z 2ª. (1987-1997) S	106,25	100,00	95,63	90,00

96A5598

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi di benemerenza ad insegnanti di scuola materna statale

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996:

è conferito per l'anno 1996 (anno scolastico 1995-96) il diploma di benemerenza di 1ª classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, per aver compiuto quaranta anni di buon servizio, alle seguenti insegnanti di scuola materna statale:

Camin Jole - Mantova;

Girolami Pia - Pordenone;

è conferito per l'anno 1996 il diploma di benemerenza di 1ª classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, per l'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile, alla seguente insegnante di scuola materna statale:

Zangheri Maria Teresa - Pesaro e Urbino;

è conferito per l'anno 1996 il diploma di benemerenza di 2ª classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, per non comuni e gratuite prestazioni a favore della educazione infantile, alla seguente insegnante di scuola materna statale:

Bartolucci Franca - Perugia;

è conferito per l'anno 1996 il diploma di benemerenza di 3ª classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, per l'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile, alla seguente insegnante di scuola materna statale:

Silvani Maria «alla memoria» - Forlì-Cesena.

96A6083

Autorizzazione alla direzione didattica di Nizza Monferrato ad accettare una donazione

Con decreto n. 4809/I sett. del 13 luglio 1996 del prefetto della provincia di Asti il direttore didattico di Nizza Monferrato, in nome e per conto della scuola elementare statale di Incisa Scapaccino è autorizzato ad accettare la donazione di un TV color Seleco TS 40 21 pollici del valore di L. 600.000 disposta da parte della pro loco del comune di Incisa Scapaccino.

96A6058

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo «S. G. Bosco» di Ruvo di Puglia ad accettare una donazione

Con decreto n. 1091/I sett. del 6 febbraio 1996 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 2° circolo «S. G. Bosco» di Ruvo di Puglia è autorizzato ad accettare la donazione di una borsa di studio «Prof. Bartolo Di Terlizzi» a favore di un alunno frequentante la scuola di tale circolo del valore di L. 5.000.000 disposta dalla signora Humanitas Di Terlizzi.

96A6059

Autorizzazione alla direzione didattica del 12° circolo «R. Ronghi» di Bari S. Spirito ad accettare una donazione

Con decreto n. 705/I sett. del 15 febbraio 1996 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 12° circolo «R. Ronghi» di Bari - S. Spirito, è autorizzato ad accettare la donazione di otto quadri dipinti dal prof. Vacca Domenico del valore complessivo di L. 23.000.000 disposta dal prof. Vacca Domenico, insegnante in pensione.

96A6060

Autorizzazione alla direzione didattica del 3° circolo di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 877/I s.a. del prefetto della provincia di Parma il direttore didattico del 3° circolo di Parma è autorizzato ad accettare la donazione di un fotocopiatore «Nashuatec» mod. 3415 del valore di L. 3.400.000, un fotocopiatore «Nashuatec» mod. 3522 del valore complessivo di L. 4.400.000; un videolettore «Inno Hit» mod 2500 del valore di L. 349.000 disposta dal presidente del comitato dei genitori del 3° circolo di Parma.

Con decreto n. 1333/96/I s.a. del 19 luglio 1996 del prefetto della provincia di Parma il direttore didattico del 3° circolo di Parma è autorizzato ad accettare la donazione di cinque computers IBM n. 4 mod. 80-71 e n. 1 mod. 70-121 completi di video IBM, tastiere av.te IBM, mouse IBM e cavi d'alimentazione del valore complessivo di L. 500.000 disposta dalla ditta Barilla G. e R. F.lli di Parma.

96A6061-96A6064

Autorizzazione alla direzione didattica di San Felice sul Panaro ad accettare una donazione

Con decreto n. 730/95 I sett. dell'8 maggio 1995 del prefetto della provincia di Modena la direttrice didattica pro-tempore di S. Felice sul Panaro è autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice del valore di L. 3.500.000 disposta dal comitato dei genitori della scuola elementare di Camposanto.

96A6062

Autorizzazione alla direzione didattica del 3° circolo di Forlì ad accettare una donazione

Con decreto n. 719/95/I-2 del 25 marzo 1996 del prefetto della provincia di Forlì-Cesena il direttore pro-tempore della direzione didattica del 3° circolo di Forlì è autorizzato ad accettare la donazione di un radioregistratore Recorder CSD ex 110 Aiwa del valore di L. 200.000 disposta dalla ditta Centro radio TV Casadei di Forlì.

96A6063

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Montefiorino ad accettare una donazione

Con decreto n. 1074/96/I sett. del 25 luglio 1996 del prefetto della provincia di Modena il direttore didattico pro-tempore del circolo di Montefiorino è autorizzato ad accettare la donazione di un porta TV nero a vetro del valore di L. 190.000; un TVC TVD 28" Mivar del valore di L. 695.000; un video lettore Goalstar del valore di L. 298.000; uno stereo Rack Midi CD del valore di L. 298.000 disposta dai genitori della scuola elementare di Montefiorino.

96A6065

Autorizzazione alla scuola elementare del 1° circolo di Altamura ad accettare una donazione

Con decreto n. 317/I sett. del 2 luglio 1996 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 1° circolo di Altamura è autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer Zenith M3 386 completo di video, tastiera e cavi del valore di L. 350.000 (trecentocinquantamila) ed una stampante Olivetti DM/290 del valore di L. 200.000 (duecentomila) disposta dalla Banca Popolare della Murgia di Altamura.

96A6071

Autorizzazione alla direzione didattica del 3° circolo di Altamura ad accettare una donazione

Con decreto n. 1022/96/I sett. dell'11 marzo 1996 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 3° circolo di Altamura è autorizzato ad accettare la donazione di una macchina da scrivere Olivetti ET 115 del valore commerciale di L. 500.000 disposta dalla Banca popolare della Murgia di Altamura.

96A6066

Autorizzazioni alla scuola elementare del 2° circolo di Conversano ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 323/I sett. del 3 luglio 1996 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 2° circolo di Conversano è autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer PC 128 Olivetti Prodest del valore di L. 416.000 disposta dal Lions club di Conversano.

Con decreto n. 324/I sett. del 3 luglio 1996 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico della scuola elementare del 2° circolo di Conversano è autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer Olivetti 486 SX con monitor e mouse del valore complessivo di L. 3.500.000 disposta dalla Scuola europea di Foggia.

96A6067 - 96A6068

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Mola di Bari ad accettare una donazione

Con decreto n. 59/I sett. del 20 giugno 1996 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 2° circolo di Mola di Bari è autorizzato ad accettare la donazione di un fax Olivetti mod. OFX 100 del valore di L. 1.200.000 disposta dalla Scuola europea di Bari.

96A6069

Autorizzazione alla direzione didattica del 5° circolo di Grosseto ad accettare una donazione

Con decreto n. 1151/I sett. del 19 settembre 1995 del prefetto della provincia di Grosseto il direttore didattico del 5° circolo di Grosseto è autorizzato ad accettare la donazione di un computer Olivetti PCS 286 con stampante Epson LX 100 del valore di L. 1.000.000 disposta dalla Banca Toscana di Grosseto.

96A6070

Autorizzazione alla scuola elementare del 1° circolo di Modugno ad accettare una donazione

Con decreto n. 320/I sett. del 2 luglio 1996 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 1° circolo di Modugno è autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer Olivetti mod. 286 con monitor del valore di L. 250.000 e di due computer Honeywell del valore di L. 150.000 cadauno, disposta dalla Scuola europea di Foggia e dalla Cassa rurale ed artigiana di Modugno.

96A6072

Autorizzazione alla scuola elementare statale di Mombaruzzo ad accettare una donazione

Con decreto n. 4811/I sett. del 13 luglio 1996 del prefetto della provincia di Asti il direttore didattico della scuola elementare statale di Mombaruzzo è autorizzato ad accettare la donazione di un fotocopiatore Sharp del valore di L. 1.666.000 disposta da parte dell'amministrazione comunale di Mombaruzzo.

96A6074

Autorizzazione alla direzione didattica di Palazzolo dello Stella ad accettare una donazione

Con decreto n. 4970/I sett. del 20 luglio 1996 del prefetto della provincia di Udine il direttore pro-tempore della direzione didattica di Palazzolo dello Stella è autorizzato ad accettare la donazione di due apparecchi telefonici mod. Family 1/3 del valore di L. 595.000 e di un apparecchio telefax mod. Impronta del valore di L. 685 000 disposta dal comune di Palazzolo dello Stella.

96A6075

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo «S. G. Bosco» di Gravina di Puglia ad accettare una donazione

Con decreto n. 322/I sett. del 3 luglio 1996 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 1° circolo di Gravina di Puglia è autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer Asem del valore di L. 1.125.000, un monitor 14" colore del valore di L. 450.000 ed un mouse del valore di L. 25 000 disposta dalla Banca popolare della Murgia di Altamura.

96A6073

Autorizzazione all'associazione Merkos L'Inyoney Chinuch in Milano, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 9 settembre 1996, l'associazione con personalità giuridica Merkos L'Inyoney Chinuch, centro per l'educazione ebraica, con sede in Milano, via Poerio n. 35, è stata autorizzata ad acquistare il seguente immobile: casa di civile abitazione, sita in Ladispoli (Roma), via Fiume n. 16.

96A6078

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di economia:

«Economia industriale», settore scientifico-disciplinare: P011.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato (ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993).

96A6084

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P Z S.
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

411100222096

L. 1.400